

Regolamenti dell'attività a squadre e dei relativi campionati

Parte Generale – Stagione agonistica 2013/2014

CAPO I - NORME GENERALI E DEFINIZIONI.....	2
Articolo 1. - Definizioni.	2
Articolo 2. - Principi generali dei Campionati a Squadre.	3
CAPO II - ORGANIZZAZIONE DEI CAMPIONATI.....	3
Articolo 3. - Affidamento dell'organizzazione.....	3
Articolo 4. - Adempimenti dei Comitati Regionali.	3
Articolo 5. - Squadre, atleti/e, e loro tesseramento.	4
Articolo 6. - Tesseramento di atleti/e di cittadinanza straniera.	4
Articolo 7. - Tasse di iscrizione e cauzioni.	5
Articolo 8. - Diritto di partecipazione ai campionati.	6
Articolo 9. - Composizione degli organici.	6
Articolo 10. - Iscrizione ai Campionati.	6
Articolo 11. - Rinuncia alla partecipazione ai campionati e ripescaggi.	8
Articolo 12. - Tutela del patrimonio sportivo federale.....	8
Articolo 13. - Rinuncia al Campionato dopo l'iscrizione.	9
Articolo 14. - Composizione dei gironi e compilazione dei calendari e tabelloni.....	10
Articolo 15. - Indicazione, omologazione ed utilizzo dei campi di gara.	10
Articolo 16. - Indicazione ed utilizzazione del materiale di gioco.	12
Articolo 17. - Giorni ed orari degli incontri.....	13
CAPO III - GESTIONE DEI CAMPIONATI.....	14
Articolo 18. - Pubblicità delle decisioni.....	14
Articolo 19. - Personale arbitrale.	14
Articolo 20. - Spostamento del campo di gara.....	16
Articolo 21. - Spostamento della data e/o dell'orario degli incontri.	16
Articolo 22. - Organizzazione dell'incontro, allestimento ed apertura del campo di gara.....	18
Articolo 23. - Rinuncia agli incontri di campionato.	19
Articolo 24. - Formule di gioco.	20
Articolo 25. - Presentazione delle squadre in campo.	21
Articolo 26. - Presentazione di squadra incompleta.....	22
Articolo 27. - Divisa Sportiva.	23
Articolo 28. - Ritardo nella presentazione della squadra in campo.....	23
Articolo 29. - Incontri non effettuati per causa di forza maggiore.....	23
Articolo 30. - Personale tecnico e ammissione in panchina.....	24
Articolo 31. - Utilizzazione degli/delle atleti/e nel campionato.	24
Articolo 32. - Effettuazione delle partite nel corso dell'incontro.	25
Articolo 33. - Classifica finale del campionato e situazioni di parità.	25
CAPO IV - REGOLAMENTO DEI CAMPIONATI A SQUADRE DI SETTORE	26
Articolo 34. - Iscrizione e svolgimento dei campionati.	26
Articolo 35. - Presentazione della squadra in campo.	26
Articolo 36. - Qualificazione e partecipazione alle Coppe Europee.	26
Articolo 37. - Norme comportamentali.....	27
Articolo 38. - Reclami.....	27
Articolo 39. - Disposizioni finali.	28

CAPO I - NORME GENERALI E DEFINIZIONI

Articolo 1. - Definizioni.

1. - I "Campionati a Squadre Nazionali" possono essere indetti esclusivamente dal Consiglio Federale. Sono gare che determinano un'unica squadra vincitrice, alla quale è conferito il titolo di "Campione d'Italia".
2. - I Consigli Regionali e Provinciali possono indire rispettivamente "Campionati a Squadre Regionali" e "Campionati a Squadre Provinciali", per l'attribuzione dei titoli di "Campione Regionale" e di "Campione Provinciale", nelle circoscrizioni territoriali di rispettiva competenza.
3. - Possono essere indetti campionati anche con riferimento ad aree geografiche non coincidenti con la Regione o la Provincia; in tal caso la competenza ad indirli spetta:
 - a) al Consiglio Federale, se l'area individuata comprende, anche in parte, più di una regione;
 - b) al Comitato Regionale, se l'area individuata è compresa in un'unica regione e comprende, anche parzialmente, più province;
 - c) al Comitato Provinciale se, infine, l'area individuata è compresa in un'unica provincia.
4. - I campionati (e, in genere, qualunque gara) possono essere indetti:
 - a) su un "unico livello", se vi sono ammesse indistintamente tutte le squadre che ne fanno richiesta, ciascuna delle quali concorre per ottenere, anche nella stessa stagione sportiva, il risultato utile finale (il "titolo", nei campionati);
 - b) su "due o più livelli", detti anche "serie", se le squadre che s'iscrivono per la prima volta sono ammesse solo ed esclusivamente al livello più basso esistente, per conseguire, nella stagione sportiva in corso, il diritto di qualificazione al livello superiore. Negli altri livelli previsti sono ammesse solo le squadre che hanno ottenuto il diritto di parteciparvi in base alle norme che regolano la promozione e la retrocessione da un livello all'altro ed esse, in ciascun livello, tendono a conseguire nella stagione sportiva il diritto di qualificazione al livello superiore per le stagioni successive. Solo le squadre ammesse al massimo livello concorrono, nella stessa stagione sportiva, all'assegnazione del risultato finale (il "titolo", nei campionati).
5. - Il campionato (o, in genere, qualunque gara) che si svolge su un unico livello, così come ciascun livello di un campionato (o, in genere, di qualunque gara), può essere indetto ed organizzato:
 - a) in una "unica fase", se le squadre ammesse non vengono in alcun modo selezionate e concorrono tutte insieme, in un'unica gara, al risultato finale;
 - b) in "due o più fasi", se le squadre ammesse sono preventivamente selezionate in base ad un criterio qualsiasi prestabilito (tecnico, geografico, ecc.), con la formazione di gruppi iniziali dai quali, se la selezione è effettuata con criteri tecnici, alcune squadre possono essere esentate ed ammesse direttamente ad una fase successiva;
 - 1) ciascun gruppo iniziale disputa una gara a se stante, detta "prima fase", nella quale si concorre per l'accesso di un numero ristretto di squadre alla fase successiva;
 - 2) la fase successiva comprende ulteriori gruppi di squadre composti con quelle che hanno superato la prima fase e con quelle che sono state eventualmente esentate dalla stessa. Ciascun gruppo, a sua volta, disputa un'ulteriore gara avente lo scopo di consentire ad un numero ulteriormente ristretto di squadre di accedere alla fase ancora successiva, e così via fino alla fase finale;
 - 3) la "fase finale" si articola in un solo gruppo di squadre, composto di tutte quelle che hanno superato la penultima fase e da quelle che sono state eventualmente esentate dalle fasi precedenti, le quali disputano un'unica gara che ha lo scopo di assegnare, tra le finaliste, il risultato previsto.
6. - In un campionato (o, in genere, in qualunque gara) che si svolge in più fasi, tutte le fasi hanno svolgimento in un'unica stagione sportiva.
7. - La selezione iniziale, in una gara che si svolge in più fasi, può consistere semplicemente nella raccolta delle iscrizioni da parte di organi federali territoriali, ciascuno dei quali indice ed organizza una sola gara fra le squadre iscritte del proprio territorio, allo scopo di farne accedere una od alcune alla fase successiva, di competenza di un altro organo territoriale superiore.
8. - L'organizzazione di una gara inizia con l'apertura delle iscrizioni e s'intende conclusa con la pubblicazione del calendario definitivo degli incontri.
9. - La gestione di una gara inizia appena è ultimata la fase di organizzazione e s'intende conclusa con l'omologazione della sua classifica finale, dopo che è trascorso il termine per ricorrere contro la stessa senza che siano stati presentati reclami. In presenza di reclami, la gestione s'intende conclusa non appena sono state espletate tutte le procedure giurisdizionali ed è stata stabilita l'effettiva ed irrevocabile classifica finale.

Articolo 2. - Principi generali dei Campionati a Squadre.

1. - Il Consiglio Federale approva i principi generali dei Campionati a Squadre, nonché le norme specifiche di ciascun Campionato. Il Comitato Regionale delibera nel rispetto dei principi generali le norme specifiche dei Campionati di propria competenza.
2. - Le norme specifiche dei campionati non possono essere modificate nel corso di svolgimento dei campionati stessi, salvo i casi di estrema necessità con delibera del Consiglio Federale.
3. - Le norme specifiche per ciascun campionato stabiliscono i criteri e le modalità per la determinazione degli organici dei campionati stessi.
4. - Salvo che non sia diversamente previsto, ciascun campionato a squadre si disputa col sistema del "girone completo" con incontri di andata e ritorno, ciascuno dei quali si svolge, come indicato dal "calendario del campionato", presso il campo di gara indicato da ciascuna squadra all'atto dell'iscrizione. Quando il sistema di svolgimento è diverso dal girone completo con incontri di andata e ritorno, l'indicazione delle sedi di gara è di competenza del Consiglio di Federale, per le fasi nazionali ed interregionali e del Comitato Regionale, per le fasi regionali.

CAPO II - ORGANIZZAZIONE DEI CAMPIONATI

Articolo 3. - Affidamento dell'organizzazione.

1. - L'organizzazione dei Campionati a Squadre è affidata dal Consiglio Federale come segue:
 - a) tutti i livelli dei Campionati che si svolgono in fase unica Nazionale, secondo quanto previsto dalle norme di ciascun Campionato e la fase Nazionale dei Campionati di Settore alla Commissione Nazionale Gare a Squadre;
 - b) i Campionati di Promozione Regionali, femminile e maschile, e i Campionati Regionali di settore ai Comitati Regionali.
2. - Ciascun Comitato Regionale può affidare l'organizzazione dei campionati e/o fasi di sua competenza, in tutto o in parte, ai Comitati Provinciali e/o ad organi regionali appositamente costituiti, che saranno denominati Commissione Regionale Gare a Squadre.
3. - La Commissione Nazionale Gare a Squadre può avvalersi della collaborazione delle Commissioni Regionali Gare a Squadre nello svolgimento degli adempimenti di sua competenza; in tal caso le stesse agiscono in qualità di organismi delegati della Commissione Nazionale Gare a Squadre e non possono rifiutare la loro collaborazione.
4. - Nel caso in cui l'organismo al qual è affidata l'organizzazione di un campionato dimostri di condurla con evidenti errori, ritardi o altra causa di inefficienza, la Commissione Nazionale Gare a Squadre, in qualunque momento, può revocare l'organizzazione dei campionati e assumere provvedimenti conseguenti, anche in via straordinaria. Gli stessi poteri spettano al Comitato Regionale.

Articolo 4. - Adempimenti dei Comitati Regionali.

1. - Ciascun Comitato Regionale, ha l'obbligo di organizzare il campionato di Promozione, sia maschile sia femminile, e i Campionati a Squadre di settore, sia maschili sia femminili, decidendo in merito alla gestione di detti Campionati nel rispetto di quanto previsto dalle norme specifiche di ciascun campionato, adottando tempestivamente le decisioni che gli competono. Ove non individuata la Commissione Regionale Gare a Squadre preposta alla gestione, si intende che le relative competenze sono gestite direttamente dal Comitato Regionale.
2. - I regolamenti con cui ogni competente organo regionale stabilisce i livelli, i criteri di promozione/retrocessione, le fasi, le modalità, i termini d'iscrizione e la tabella delle tasse dovranno essere trasmessi, alla Commissione Nazionale Gare a Squadre, entro e non oltre il 10 luglio di ciascun anno. Entro venti giorni dalla ricezione, la Commissione Nazionale Gare a Squadre, restituirà ai Comitati Regionali i regolamenti approvati, e solo allora gli stessi potranno essere divulgati alle Società. I calendari con indicate le date dell'attività agonistica dovranno essere trasmessi entro il 31 luglio di ogni anno, mentre i singoli calendari dei campionati a squadre dovranno essere disponibili on-line sul Portale Risultati, almeno 10 giorni prima del loro inizio. Eventuali e successive richieste di integrazione ai regolamenti precedentemente approvati dovranno essere obbligatoriamente sottoposte alla C.N.G.S. per l'approvazione.
Sarà cura della Federazione pubblicare i citati Regolamenti e Calendari ed eventuali successive integrazioni preventivamente approvate, all'interno dell'area dedicata a ciascun Comitato Regionale del Portale Risultati del sito Federale www.fitet.org. Tali documenti saranno ritenuti gli unici ufficiali.

3. - Se i Comitati Regionali non ottemperano alle disposizioni del comma 1, la Commissione Nazionale Gare a Squadre provvede direttamente ad avvertire tutte le Società della regione, organizzando il campionato, fissando le tasse di iscrizione, le cauzioni ed i termini entro cui si accettano le iscrizioni. Se nel termine assegnato s'iscrive una sola squadra per ciascun campionato, essa è titolare dei diritti di ammissione al livello o fase successivi per quella regione. Se, infine, entro il termine assegnato, nessuna squadra perfeziona l'iscrizione, la regione è esclusa dall'accesso alle fasi o livelli successivi e i posti già assegnati a quella regione e resisi disponibili sono distribuiti fra le altre regioni in proporzione alla loro riscontrata partecipazione.

Articolo 5. - Squadre, atleti/e, e loro tesseramento.

1. - Ciascuna squadra deve essere composta da un numero minimo di atleti/e almeno corrispondente a quelli/e che sono richiesti/e dalla formula di svolgimento dell'incontro. Ogni Comitato Regionale ha facoltà di rendere obbligatorio l'impiego di uno/a o più atleti/e di categoria giovanile nelle squadre del Campionato di Promozione Regionale.

2. - Per avere titolo di partecipare ad un qualsiasi Campionato gli atleti devono essere tesserati alla Federazione Italiana Tennistavolo.

Di regola, se non è previsto diversamente dalle norme specifiche di ciascun campionato, gli atleti e le atlete che compongono una squadra devono risultare tesserati alla Federazione Italiana Tennistavolo, almeno entro le ore ventiquattro del giorno precedente a quello in cui scendono in campo.

Gli/le atleti/ italiani/e di classifica 1^a - 2^a e 3^a categoria (riferiti alle classifiche di inizio stagione) per poter partecipare ad un qualsiasi Campionato devono improrogabilmente essere tesserati/e entro le ore ventiquattro del **16 dicembre** di ogni anno.

In ciascun campionato è possibile consentire l'impiego di atleti/e di cittadinanza straniera secondo quanto previsto dalle norme specifiche di ciascun campionato.

3. - Il tesseramento richiesto senza l'osservanza delle norme che lo regolano, o senza la documentazione resa obbligatoria da norme tassative, è nullo fin dall'origine anche se, per errore, è stata rilasciata la tessera dall'organo federale competente, il che non esime la Società che l'ha richiesto dalle sanzioni previste per l'impiego di atleti/e non tesserati/e.

4. - Gli/le atleti/e di cittadinanza italiana, se svolgono l'Attività a Squadre per una Società straniera, possono essere tesserati/e anche per una Società italiana, partecipando esclusivamente all'Attività Individuale (campionati italiani e tornei); inoltre devono comunicare entro il **31 ottobre 2013** alla Commissione Nazionale Gare Individuali il nome della Società straniera per cui sono tesserati (vedi art. 26.1 del Regolamento Attività Individuale (parte generale)).

5. - Gli/le atleti/e che nel corso della medesima stagione sportiva si trasferiscono, con nulla osta allo svincolo o mediante "prestito" (come stabilito dagli artt. 14 e 15 dal Regolamento Organico), da una Società ad un'altra, non possono partecipare ad alcuna manifestazione individuale o a squadre con la nuova Società, se hanno già partecipato, nel corso della stessa stagione sportiva, anche ad una sola manifestazione individuale o a squadre, mentre era in corso il tesseramento con la precedente Società. In caso di inosservanza del presente divieto, i risultati conseguiti con la nuova Società sono annullati e, tanto la Società che l'atleta, saranno sanzionati disciplinarmente.

6. - In caso di tesseramento di atleti effettuato in un momento successivo alla disputa di gare a squadre cui lo stesso atleta abbia partecipato, la Società di appartenenza sarà sanzionata come previsto dall'art. 26 (squadra incompleta).

Articolo 6. - Tesseramento di atleti di cittadinanza straniera.

1. - E' considerato giocatore straniero colui il quale, secondo le norme dell'ordinamento dello Stato Italiano abbia, al momento della richiesta di tesseramento la cittadinanza estera. In particolare:

- a) l'atleta che acquisisce la cittadinanza italiana, dopo essere stato tesserato come straniero, conserverà la qualifica di straniero sino al termine della stagione sportiva;
- b) è fatto salvo lo status di italiano acquisito in data antecedente al 30 giugno 2001 da atleti stranieri tesserati come italiani in età giovanile secondo la precedente normativa.

2. - L'atleta proveniente da Federazione Estera che, al momento della richiesta del tesseramento, abbia la sola cittadinanza Italiana è considerato atleta italiano a tutti gli effetti.

3. - L'atleta proveniente da Federazione Estera che, al momento della richiesta di tesseramento, abbia, oltre a quella italiana, anche altra cittadinanza, sarà considerato/a atleta italiano a tutti gli effetti.

4. - Le norme e le procedure dei visti di ingresso e dei rinnovi del permesso di soggiorno degli atleti extracomunitari, sono enunciate nelle Circolari del C.O.N.I., pubblicate sul sito federale (<http://www.fitet.org/comunicati> ufficiali).

5. - Il tesseramento degli atleti stranieri, comunitari e/o extracomunitari, deve essere richiesto, con pratica a parte, e non comprensiva di atleti da tesserare come "italiani", direttamente alla Segreteria Generale esclusivamente a mezzo raccomandata A.R., completa della seguente documentazione in originale:

- a) domanda di tesseramento **redatta su modulo federale, compilata in ogni sua parte e debitamente sottoscritta;**
- b) copia del documento di identità **in corso di validità;**
- c) **copia** del permesso o carta di soggiorno (come richiesto dalle competenti autorità) oppure **ricevuta di avvenuta presentazione della domanda;**
- d) ricevuta di pagamento della tassa di tesseramento.

Il tesseramento, completo della documentazione richiesta, deve essere inoltrato alla Federazione Italiana Tennistavolo (fa fede il timbro postale della raccomandata A.R.), entro la data stabilita dal Consiglio Federale.

Esperita l'istruttoria sulla pratica, il tesseramento sarà respinto restituendo gli atti, qualora si riscontri la carenza di documenti o requisiti previsti.

6. - Il limite di utilizzo degli atleti comunitari ed extracomunitari è disciplinato dal Regolamento a Squadre parte specifica.

Tutti gli atleti extracomunitari ricompresi nelle quote assegnate dal C.O.N.I. (permesso di soggiorno subordinato sport) potranno essere tesserati solo per i Campionati a Squadre Maschili e Femminili di Serie A/1 e A/2.

7 - L'atleta straniero/a e l'atleta italiano/a, con o senza "doppia cittadinanza", che siano tesserati/e in Italia, possono partecipare all'attività a squadre della F.I.Te.T., a condizione che non abbiano svolto attività a squadre all'estero, dopo la data di tesseramento in Italia. E' consentita all'atleta straniero/a, in ogni momento, la partecipazione all'attività di rappresentative nazionali di cui possiede la cittadinanza. Tutti i divieti di cui al presente comma cessano con la scadenza del vincolo contratto con il tesseramento in Italia. Detti atleti/e, se impiegati/e anche in un solo incontro di un qualsiasi campionato a squadre italiano non possono svolgere, nella medesima stagione sportiva, alcun campionato a squadre all'estero.

8 - Per aver titolo a partecipare a qualunque campionato a squadre di serie nazionale, gli/le atleti/e stranieri/e, comunitari/ie o extracomunitari/ie, devono essere tesserati/e entro la data stabilita dalle norme specifiche di ciascun campionato.

9 - Gli/le atleti/e dei settori **giovanili**, di nazionalità straniera extracomunitaria, ma residenti in Italia con la famiglia in regola con il permesso di soggiorno di natura non sportiva, **potranno** essere tesserati esibendo la documentazione richiesta per gli/le atleti/e con permesso di soggiorno di natura non sportiva. Per questi atleti/e la tassa di tesseramento è uguale a quella prevista per gli/le atleti/e italiani del settore **giovanile**. Tali atleti/e **potranno** partecipare all'Attività Individuale (nazionale e regionale). Per quanto riferito all'Attività a Squadre (nazionale e regionale) tali atleti/e, essendo di fatto tesserati/e di nazionalità straniera, possono essere utilizzati nel rispetto delle norme specifiche di ciascun campionato (vedi utilizzo atleti/e stranieri/e **del presente Regolamento** - parte specifica).

10 - Gli atleti dei settori giovanili di nazionalità straniera comunitaria potranno essere tesserati, esibendo la documentazione richiesta al comma 5 del presente articolo e il certificato di residenza in Italia con la famiglia. La tassa di tesseramento è uguale a quella prevista per gli atleti italiani del settore giovanile. Tali atleti potranno partecipare all'Attività Individuale (nazionale e regionale). Per quanto riferito all'Attività a Squadre (nazionale e regionale) tali atleti, essendo di fatto tesserati di nazionalità straniera, possono essere utilizzati nel rispetto delle norme specifiche di ciascun campionato (vedi utilizzo atleti stranieri del presente Regolamento - parte specifica).

11. - Ogni squadra che partecipa ai Campionati Regionali, può schierare un atleta straniero "Comunitario" oppure uno "Extracomunitario" purché, quest'ultimo, sia in possesso di un permesso di soggiorno di natura non "sportiva". Per avere titolo a partecipare deve essere tesserato **7 (sette) giorni prima della data** in cui scende in campo e, non può essere schierato, nella stessa stagione agonistica, in nessun altro Campionato di serie Regionale o Nazionale.

La tassa di tesseramento per gli atleti stranieri che giocano nei Campionati Regionali, è quella prevista dalla tabella tasse federali per **gli atleti italiani in relazione al** proprio settore di appartenenza.

Articolo 7. - Tasse di iscrizione e cauzioni.

1. - L'ammontare delle tasse di iscrizione e delle cauzioni è fissato dal Consiglio Federale per i campionati che si svolgono in fase unica nazionale e da ciascun Comitato Regionale per i Campionati di Promozione e i Campionati di Settore. I Consigli Regionali non possono prevedere tasse e cauzioni superiori a quelle del campionato nazionale di più basso livello esistente.

2. - Le modalità di versamento delle tasse di iscrizione e delle cauzioni sono riportate nell'apposita tabella delle tasse.

3. - Per tutti i campionati che si svolgono in più fasi, la tassa di iscrizione e la cauzione vanno versate solo in occasione dell'iscrizione alla prima fase di competenza.

4. - Le cauzioni sono a disposizione degli organi centrali e periferici della Federazione Italiana Tennistavolo per qualsiasi eventuale inadempienza finanziaria della Società cui appartiene la squadra, anche se non espressamente riferita al campionato per il quale la cauzione è stata versata.

5. - Le somme dovute alla Federazione Italiana Tennistavolo a qualsiasi titolo e non corrisposte entro i termini stabiliti dalle norme federali e/o dai provvedimenti degli organi competenti a comminare sanzioni pecuniarie, sono prelevate dalle cauzioni in deposito presso gli organi federali. Se il campionato per il quale la cauzione fu versata è ancora in corso, la relativa cauzione deve essere reintegrata nell'importo originario per aver titolo a proseguire il campionato stesso e, in difetto, la Società inadempiente sarà considerata rinunciataria al campionato o ai campionati in corso.

6. - Nel caso di mancato reintegro della cauzione, totalmente o parzialmente incamerata per qualsiasi ragione, a campionato in corso, la Società è tenuta a reintegrarla prima del successivo incontro di campionato, con l'obbligo di consegnare al Giudice Arbitro designato l'attestazione dell'avvenuto pagamento. Il Giudice Arbitro alleggerà al referto detta attestazione, in caso contrario non darà inizio all'incontro e la Società inadempiente sarà considerata rinunciataria. In caso di assenza del Giudice Arbitro, l'attestazione del versamento in originale dovrà essere inoltrata alla Commissione Nazionale Gare a Squadre.

Articolo 8. - Diritto di partecipazione ai campionati.

1. - La Società che iscrive una squadra dovrà mantenere la denominazione della stessa con la possibilità di aggiungere il nome dell'eventuale sponsor. Le Società che iscrivono più squadre nello stesso livello o nella stessa fase di un campionato debbono aggiungere al nome della/e squadra/e stessa/e, all'atto dell'iscrizione, un attributo diverso, atto a distinguerle l'una dall'altra e ciò senza creare nuove Società affiliate e senza modificare il tesseramento di atleti/e, per la cui utilizzazione nelle varie squadre devono essere osservate le norme di cui al presente regolamento nonché le norme specifiche di ciascun campionato. Tale attributo può consistere nel nome dello "sponsor" o, semplicemente, in una lettera o un numero aggiunti al nome che hanno in comune come Società.

2. - In serie A/1 maschile e femminile, le Società possono iscrivere una sola squadra. In tal caso, la Società che, per effetto di promozioni si trovi ad avere più squadre qualificate per un medesimo livello del campionato, può iscriverne una sola.

3. - Le Società che non possono iscrivere proprie squadre in serie A/1 maschile e femminile per effetto del precedente comma 2, mantengono il diritto ad iscriversi al campionato da cui provengono.

Articolo 9. - Composizione degli organici.

1. - La Commissione Nazionale Gare a Squadre, determinati gli organici sulla base dei risultati sportivi conseguiti al termine della stagione agonistica, richiede alle Società aventi diritto di iscriversi al campionato.

2.- Le Società aventi diritto, in risposta alla richiesta della Commissione Nazionale Gare a Squadre possono:

- a) iscriversi al campionato di competenza;
- b) iscriversi al campionato di competenza con richiesta di ripescaggio nel campionato di livello immediatamente superiore;
- c) rinunciare semplicemente al campionato di competenza;
- d) rinunciare al campionato di competenza chiedendo contestualmente l'ammissione ad un campionato di livello inferiore.

Articolo 10. - Iscrizione ai Campionati.

1 - Le iscrizioni al campionato, in tutti i livelli che si svolgono in fase unica nazionale, devono essere inoltrate alla Commissione Nazionale Gare a Squadre entro i termini stabiliti e potranno essere effettuate con le seguenti modalità:

a) **telematica**: utilizzando il modulo disponibile nelle pagine extranet del sito federale www.fitet.org a cui si potrà accedere con la propria username e password. Le Società che non ne sono in possesso, dovranno farne preventiva richiesta inviando una e-mail all'indirizzo di posta elettronica settoreagonistico@fitet.org

Tale modulo dovrà essere compilato in tutti i campi disponibili (vedi al comma 2). L'utilizzo del sistema on-line consentirà, alle Società che lo adotteranno, di godere di particolari benefici economici come si evince nella tabella delle tasse.

b) **cartacea**: utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito federale all'interno dell'area "Modulistica Federale"/"Agonistica".

2. In entrambe le modalità d'iscrizione per ciascuna squadra da iscrivere, pena il rigetto della stessa, sarà obbligatorio indicare quanto di seguito richiesto:

- a) Società a cui appartiene e suo numero di albo federale;
- b) nome attribuito alla squadra, atto a distinguerla da altre squadre della stessa Società ammesse a qualunque altro campionato o qualunque altro livello, o girone, del medesimo campionato (vedi art. 8.1). In caso di inottemperanza il nome attribuito alla squadra sarà modificato a cura della Commissione Nazionale Gare a Squadra;
- c) indirizzo postale della Società, completo di Codice Avviamento Postale e recapito telefonico;
- d) disponibilità di un indirizzo di posta elettronica presso il quale sarà inviata tutta la corrispondenza relativa all'intero campionato (facoltativo per chi si avvale dell'iscrizione con il modulo cartaceo);
- e) nominativo di un dirigente della Società quale responsabile della squadra, con suo recapito telefonico nell'arco della giornata, per comunicazioni urgenti;
- f) indirizzo del campo principale, del campo di riserva, con l'indicazione circa l'avvenuta omologazione in passato per lo stesso tipo di campionato, oppure la necessità della loro omologazione;
- g) richiesta circa il giorno e l'orario di gara degli incontri interni, secondo quanto previsto dall'art. 16.1 del presente Regolamento;
- h) eventuali richieste di concomitanza e/o alternanze con proprie squadre dello stesso e/o di altri campionati sarà possibile evidenziarle nell'apposito spazio riservato alle "Richieste" (modalità telematica);
- i) marca e modello del tavolo e della pallina utilizzata negli incontri casalinghi;
- j) le date e numeri dei versamenti riferiti alle tasse di iscrizione, cauzione (quella con importo superiore in caso di Società con diritti sportivi a più campionati) e affiliazione.

3. - Le Società, in entrambe le modalità d'iscrizione, dovranno inviare le ricevute dei seguenti versamenti:

- a) tassa di iscrizione per ciascun campionato (deve essere effettuato un versamento per ogni singola squadra iscritta – vedi tabella delle tasse) e della cauzione (quella di importo superiore in caso di Società con diritti sportivi per più campionati);
- b) pagamento di eventuali sospesi amministrativi, vantati dalla Federazione Italiana Tennistavolo nei confronti della Società a cui la squadra appartiene.

Le ricevute di pagamento di cui alle lettere a) e b), oltre che in originale a mezzo posta, potranno essere inviate via e-mail: settoreagonistico@fitet.org Le Società, in casi di estrema urgenza, previo il parere favorevole della Commissione Nazionale Gare a Squadre, potranno anticipare le ricevute dei pagamenti via Fax 06.36857982. In ogni caso le Società interessate da tale condizione sono tenute a inviare (a mezzo posta o e-mail) le ricevute alla Federazione Italiana Tennistavolo.

Oltre alla documentazione richiesta ai punti a) e b) dovrà essere trasmessa copia della ricevuta dell'avvenuto pagamento, per la stagione agonistica in corso, della tassa di affiliazione della Società alla Federazione Italiana Tennistavolo, comprensiva delle eventuali indennità di mora dovute per i pagamenti tardivi.

4. - La Commissione Nazionale Gare a Squadre non può prendere in considerazione le iscrizioni se:

- a) sono state spedite oltre il termine utile stabilito dal Consiglio Federale;
- b) sono prive della tassa di iscrizione e/o della cauzione stabilita per ogni campionato;
- c) sono prive di qualsiasi altro elemento o allegato richiesto dalle norme specifiche di ciascun campionato;
- d) prive della ricevuta del pagamento di eventuali sospesi amministrativi, vantati dalla Federazione Italiana Tennistavolo nei confronti della Società a cui la squadra appartiene.

5. - La mancata iscrizione entro i termini stabiliti equivale alla rinuncia esplicita senza condizione.

6. - In serie A/1 maschile e femminile l'iscrizione al campionato sarà considerata completa solamente dopo l'omologazione del campo di gara (principale e riserva), da parte della relativa Commissione. Di regola l'omologazione del campo di gara avverrà entro il 30 luglio di ogni anno.

7. - Le iscrizioni ai campionati che si svolgono in fasi regionali devono essere inoltrate al Comitato Regionale competente entro il termine e con le modalità da ciascuno di essi stabilite. Il termine deve essere fissato da ciascun Comitato Regionale, in modo da consentire l'osservanza della norma di cui all'art. 4 comma 2.

Articolo 11. - Rinuncia alla partecipazione ai campionati e ripescaggi.

1. - La Commissione Nazionale Gare a Squadre, esamina le comunicazioni di cui al precedente art. 9 comma 2 lettere c) e d) e, in presenza dei requisiti necessari accoglie o meno le richieste, comunicando alle Società interessate il Campionato in cui sono ammesse.

Le Società richiedenti, ammesse dalla Commissione Nazionale Gare a Squadre a disputare il campionato di livello superiore, devono, in caso di accoglimento della richiesta, obbligatoriamente iscriversi a tale livello pena la retrocessione immediata nell'ultimo livello dei campionati regionali.

2. - La rinuncia con richiesta di ammissione ad un campionato di livello inferiore (effettuata utilizzando la parte dedicata alle note che si trova nel modulo on-line per le iscrizioni al campionato) potrà essere accolta compatibilmente all'esistenza di posti disponibili, a condizione tassativa che non abbia rinunciato alle fasi successive di qualificazione, ove previsto dalle regole del campionato a cui ha partecipato. Alla domanda dovrà essere allegata la tassa di iscrizione, la cauzione e ogni altro documento eventualmente richiesto per il campionato a cui intende accedere.

Nel caso in cui non risultassero posti disponibili nel campionato a cui si intende accedere, la squadra verrà iscritta alla prima serie inferiore disponibile. Le somme eventualmente versate in eccedenza saranno restituite.

3. - I ripescaggi saranno effettuati, previa richiesta all'atto dell'iscrizione, seguendo i seguenti criteri di competenza. Nei campionati maschili di serie A/1, A/2, B/1 e B/2 e nei campionati femminili di serie A/1 e A/2 l'individuazione delle Società da ammettere, in base al presente articolo, sarà effettuata su base nazionale.

Per quanto riguarda tutti gli altri campionati di livello nazionale l'individuazione delle Società da ammettere, in base al presente articolo, sarà effettuata seguendo il criterio geografico della vicinanza territoriale, rispetto al girone che una volta formato risulti incompleto.

4. - Le squadre da ammettere, sono scelte tra quelle aventi la migliore posizione di classifica dei vari gironi del campionato inferiore. A tal fine si prende in considerazione la classifica dopo la fase finale del campionato ove prevista.

Nel caso sia necessario ammetterne solo alcune fra quelle aventi la medesima posizione di classifica, la scelta fra le stesse sarà effettuata adottando i seguenti criteri, posti in ordine di priorità:

- maggior quoziente tra punti e incontri disputati,
- maggior quoziente tra incontri vinti e incontri persi,
- maggior quoziente tra partite vinte e partite perse,
- maggior quoziente tra set vinti e set persi,
- maggior quoziente tra punti fatti e punti subiti,
- sorteggio.

5. - Per completare i gironi, non saranno ripescate le squadre retrocesse nella stagione precedente, dal medesimo livello di campionato.

6. - Nel caso in cui alla data di chiusura delle iscrizioni risultassero iscritte un numero di squadre inferiore rispetto al massimo organico previsto di ogni singolo campionato la Commissione Nazionale Gare a Squadre è autorizzata a disattendere o applicare parzialmente quanto indicato dai precedenti commi 1-2-3-4.

7. - Esclusivamente per i campionati a squadre di serie A/1 maschile e femminile, a completamento dell'organico e, successivamente dopo aver ammesso le Società provenienti dal campionato a squadre di serie A/2 che ne hanno fatto esplicita richiesta, potranno essere inserite le Società retrocesse dal campionato di serie A/1 maschile e femminile al termine della stagione agonistica 2012-2013.

Articolo 12 – Tutela del patrimonio sportivo federale.

1. - Ove ricorrano comprovati motivi di salvaguardia del patrimonio tecnico agonistico federale sul territorio, la Società, regolarmente affiliata, che nelle ultime due stagioni agonistiche abbia svolto attività, continuata, a squadre nazionale o regionale, può:

- a) subentrare nel diritto di partecipazione di altra Società della stessa regione affiliata da almeno due stagioni sportive, che in tale periodo abbia svolto attività, continuata, a squadre nazionale o regionale;
- b) esclusivamente per la serie A/1 e A/2 maschile e femminile, subentrare nel diritto di partecipazione di altra Società avente titolo a partecipare ad uno dei campionati suddetti, affiliata da almeno due stagioni sportive, che in tale periodo abbia svolto attività, continuata, a squadre nazionale o regionale.

2. – Il subentro non può in nessun caso prevedere in via diretta o indiretta alcun corrispettivo.

3. - Per effettuare la procedura di subentro la Società subentrante deve trasmettere all'Organo competente, mediante raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, **dall' 1 al 10 giugno** di ciascun anno, previo rinnovo dell'affiliazione per la stagione successiva **di entrambe le Società**:

- a) la domanda di ratifica ai fini sportivi del subentro sottoscritta dal legale rappresentante della società subentrante;
- b) copia dell'atto sottoscritto fra i legali rappresentanti delle società interessate in conformità ad apposite delibere dei rispettivi Consigli Direttivi;
- c) la documentazione attestante l'avvenuto versamento della tassa federale di affiliazione **di entrambe le Società**;
- d) la documentazione attestante l'avvenuto versamento della tassa federale prevista.

4. - Il Consiglio Federale esaminerà le domande pervenute nei termini entro il 30 giugno di ogni anno e le accoglierà ove verifichi l'esistenza dei presupposti di cui ai precedenti commi nonché l'interesse generale della Federazione per motivi di tutela del patrimonio sportivo federale.

Ogni Comitato Regionale, in relazione ai campionati regionali a squadre, procederà analogamente. L'eventuale tassa prevista a livello regionale per il subentro non potrà essere superiore alla tassa di iscrizione del livello del campionato acquisito.

5. – Per le squadre di livello nazionale il 50% della tassa versata per il subentro, equivalente della tassa di iscrizione prevista per il campionato in questione, sarà successivamente versato dalla F.I.Te.T. al Comitato Regionale di appartenenza della Società originaria titolare della posizione, per la tutela e lo sviluppo del patrimonio sportivo sul territorio.

Articolo 13. - Rinuncia al Campionato dopo l'iscrizione.

1. - Le Società hanno l'obbligo di partecipare ai campionati nei quali hanno iscritto proprie squadre, restando oggettivamente responsabili delle assenze di loro squadre e/o atleti/e.

2. - Se una Società che ha iscritto una o più squadre nella prima fase di un campionato che si svolge in più fasi, vi rinuncia, è sanzionata con un'ammenda pari all'intera cauzione versata, per ogni squadra rinunciataria, a condizione che la rinuncia pervenga con almeno 20 (venti) giorni di anticipo rispetto alla data di inizio del campionato. Il termine di rinuncia è ridotto a 10 (dieci) giorni se la fase del campionato stesso si svolge in concentramento. In ogni caso le tasse di iscrizione non sono restituite. La squadra rinunciataria al campionato retrocede nell'ultimo livello dei campionati regionali.

3. - Se una Società che ha iscritto una o più squadre, in un qualsiasi livello di un campionato che si svolge su più fasi, vi rinuncia senza comunicarlo o la rinuncia pervenga con meno di 20 (venti) giorni di anticipo rispetto alla data di inizio del campionato, è sanzionata con un'ammenda pari al doppio della cauzione versata, per ogni squadra rinunciataria. Se la rinuncia riguarda la prima fase, la sostituzione è discrezionale ed è compito della Commissione Nazionale Gare a Squadre valutare l'opportunità di sostituirla o meno. In ogni caso le tasse di iscrizione non sono restituite. Detta normativa vale anche per le squadre rinunciatarie ai livelli "regionali" del campionato. La squadra rinunciataria al campionato retrocede nell'ultimo livello dei campionati regionali.

4. - Le squadre rinunciatarie a livelli "nazionali" del campionato sono, altresì, inibite a partecipare, per quella stessa stagione sportiva, a qualsiasi altro livello Nazionale; potranno tuttavia, ove possibile, richiedere di partecipare all'attività regionale previo il pagamento delle ammende comminate ai commi 2 e 3.

5. - La Società che rinuncia al campionato quando esso è già iniziato, si considera rinunciataria a tutti gli incontri, è sanzionata come previsto all'art. 23.6 del presente regolamento e retrocede nell'ultimo livello dei campionati regionali.

6. - La Società che partecipa ad un campionato che si svolge in più fasi e che, dopo aver partecipato ad una sua fase qualsiasi con proprie squadre ed ottenuto con almeno una di esse la qualificazione per la fase successiva, intende rinunciare alla fase per la quale si è qualificata, è obbligata a comunicare detta rinuncia per iscritto, mediante raccomandata postale, da inviare alla Commissione Nazionale Gare a Squadre entro il termine prefissato dalle norme specifiche di ciascun campionato. La mancata o tardiva comunicazione della rinuncia costituisce infrazione disciplinare ed è punita con un'ammenda pari alla cauzione versata, indipendentemente dal fatto che la sostituzione delle rinunciatarie sia prevista obbligatoriamente o sia solo facoltativa o sia esclusa.

7. - La sostituzione della/e squadra/e rinunciataria/e, di regola, è obbligatoria. Tuttavia, le norme specifiche di ciascun campionato, possono prevedere la facoltà di non effettuare le sostituzioni, o può escluderle, come pure può affidare all'organo o organismo competente ad organizzare la fase successiva il compito di stabilire se effettuarle o meno. La sostituzione, in tutti i casi in cui è effettuata, è disposta dalla Commissione alla quale è affidata l'organizzazione della fase in cui la rinuncia è operante, la quale vi provvede seguendo strettamente la classifica della precedente fase di qualificazione.

Articolo 14. - Composizione dei gironi e compilazione dei calendari e tabelloni.

1. - La Commissione Nazionale Gare a Squadre, dopo la chiusura delle iscrizioni, con riferimento alle singole fasi e livelli di cui il campionato è composto, forma i gironi previsti o resisi necessari, provvedendo ad assegnare le squadre iscritte ai vari gironi. In tali operazioni si attiene alle indicazioni fornite dalle norme specifiche di ciascun campionato.

2. - Quando è ammessa la partecipazione di più squadre della stessa Società al medesimo livello o alla medesima fase di campionato, esse possono essere distribuite, in gironi diversi:

a) se il campionato si svolge col sistema del girone completo, eventuali squadre della stessa Società che risultano inserite nello stesso girone, devono comunque incontrarsi tra loro nelle prime due giornate di calendario, salvo quanto previsto dalle norme specifiche di ciascun Campionato. Qualora gli incontri suddetti non risultino programmati nel calendario entro le prime due giornate, le Società interessate, hanno l'obbligo di far disputare l'incontro alle proprie squadre, comunque entro la seconda giornata, in sessione anticipata anche infrasettimanale, dando tempestiva comunicazione alla Commissione Nazionale Gare a Squadre;

b) se il campionato si svolge col sistema dell'eliminazione diretta, le squadre devono essere collocate nel tabellone in modo che si incontrino fra loro il più tardi possibile, fatte salve le esigenze di inserimento delle teste di serie.

3. - Quando le norme specifiche dei vari Campionati non impongono criteri diversi, i singoli gironi, ove possibile, saranno composti in base a criteri geografici che tendano a rendere minime le spese di viaggio e soggiorno delle squadre in trasferta. E' inteso che nella fase di composizione dei gironi, il riferimento geografico della squadra è esclusivamente quello relativo alla sede legale della Società affiliata.

4. - Per ciascun girone deve essere compilato e pubblicato, il "calendario degli incontri", tanto se si tratta di campionato che si svolge con la formula del girone completo, quanto se si tratta di campionato che si svolge con altre formule. Quando è adottata una formula di svolgimento basata sulla eliminazione, il calendario è costituito dal tabellone che, oltre a fornire la traccia degli accoppiamenti successivi delle squadre e dello svolgimento degli incontri, indica anche il luogo, la data e l'orario di inizio di ciascun incontro.

5. - Per i campionati che si svolgono in "concentramenti", la compilazione dei calendari e/o tabelloni degli incontri e la formazione dei gironi, è effettuata dalla Commissione Nazionale Gare a Squadre.

6. - I calendari e/o tabelloni pubblicati possono essere modificati nei casi tassativamente previsti dalle norme specifiche dei vari Campionati o dal presente Regolamento in materia di spostamenti di incontri, di spostamenti di campi di gara e/o di orari, su richiesta delle Società interessate e previo pagamento delle tasse ed esatto adempimento di tutte le procedure e formalità previste.

7. - Gli organi federali competenti possono, in qualunque momento, modificare i calendari e/o i tabelloni per esigenze superiori e nell'interesse esclusivo della Federazione Italiana Tennistavolo, o per riconosciuti motivi di forza maggiore, e, comunque, solo per motivi indipendenti dalla volontà e dal comportamento delle squadre interessate alle modifiche.

Articolo 15. - Indicazione, omologazione ed utilizzo dei campi di gara.

1. - La Società, che si iscrive ad un campionato che prevede lo svolgimento a girone completo con incontri di andata e ritorno, deve disporre del campo di gara principale sul quale disputerà gli incontri interni, e di almeno un campo di gara di riserva per l'eventuale indisponibilità del campo di gara principale.

2. - La Società che non è in grado di garantire la disponibilità del proprio campo di gara per tutta la durata del campionato deve indicare almeno un campo di riserva, indicando fin dall'iscrizione, se è in grado di farlo, i periodi o le singole date di utilizzazione di ciascun campo indicato. Se la Società fornisce tale indicazione, il calendario riporta il campo di gara su cui sarà disputato ciascun incontro e la Società è esentata da qualunque successivo adempimento. Se la Società non fornisce tale indicazione, si intende che tutti gli incontri interni saranno disputati sul campo principale e, per l'utilizzazione dei campi di riserva, la Società dovrà, di volta in volta, espletare le procedure previste all'art. 20 del presente regolamento per lo spostamento del campo di gara.

Si raccomanda che, nelle serie Nazionali, il campo di gara, oltre ad avere i requisiti minimi indicati dal successivo comma 6, possieda anche le seguenti caratteristiche:

- a) sia predisposto per contenere un congruo numero di spettatori a sedere;
- b) l'area del pubblico sia distinta dall'area di gioco e transennata da quest'ultima con strutture fisse o, comunque, sorvegliate da personale addetto all'ordine;
- c) tra le transenne dell'area di gioco e quella del pubblico ci sia uno spazio libero di almeno tre metri;
- d) fra le panchine predisposte per le due squadre e le transenne del pubblico deve esserci lo spazio di almeno tre metri;
- e) idoneo sistema di amplificazione sonora;
- f) per le serie A/1 maschile e femminile il sistema di amplificazione sonora è obbligatorio ed il relativo microfono deve essere collocato sul tavolo del Giudice Arbitro.

La Società dovrà allegare all'omologazione del campo di gara, o dichiarare nelle forme di Legge da parte del Presidente della Società, il Certificato di Agibilità rilasciato dalla Commissione Provinciale/ Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ai sensi del D.M. 18.03.1996 "Norme per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" e ss.mm.ii.

3. – Nei campionati di serie Nazionale i campi di gara devono essere situati nell'ambito della regione ove ha sede la Società ospitante. Nei campionati di serie Regionale i campi di gara devono essere situati nell'ambito della provincia ove ha sede la Società ospitante.

4. - Tutti i campi di gara indicati devono essere omologati dalla Commissione Impianti ed Attrezzature per i campionati che si svolgono in fase nazionale, o dal corrispondente organismo regionale, per i campionati che si svolgono in fase regionale o inferiore. Le Società, all'atto dell'indicazione dei campi di gara, devono specificare se sono stati già omologati e, in caso affermativo, per quali tipi e/o livelli di campionato sono stati dichiarati idonei. Esse devono, inoltre, richiedere l'omologazione, compilando i relativi moduli in triplice copia, per tutti i campi indicati che non risultano omologati o che, pur essendo stati omologati, sono stati dichiarati idonei solo per campionati di livello inferiore a quello da disputare su di essi da quel momento in poi.

5. - La Commissione Nazionale Omologazione Impianti e attrezzature attiva la procedura di omologazione dei campi di gara secondo quanto descritto nel presente articolo.

6. - Al fine dell'omologazione dei campi di gara, oltre alle caratteristiche tecniche richieste dal regolamento tecnico, sono richieste le seguenti condizioni minime dell'impianto:

- a) dimensioni dell'area di gioco

per il Campionato maschile e femminile di serie A/1:	metri 14,00 x 7,00 x 4,00 altezza
per il Campionato maschile e femminile di serie A/2:	metri 12,00 x 6,00 x 4,00 altezza
per tutti gli altri campionati maschili e femminili di serie Nazionale:	metri 10,00 x 5,00 x 4,00 altezza
per tutti gli altri Campionati di serie Regionale e di Settore:	metri 9,00 x 4,50 x 3,20 altezza
- b) transenne

l'area di gioco deve essere completamente transennata e ciascuno dei quattro lati transennati deve essere distante almeno 1,20 metri dalle pareti e da qualunque ostacolo fisso;
- c) natura dell'impianto

deve trattarsi di un impianto sportivo. E' preferibile l'uso di un palazzetto dello sport o almeno di una palestra attrezzata anche per la presenza del pubblico. Eventuali locali impropri devono risultare idonei, secondo le norme del presente articolo;
- d) ammissione del pubblico

dove esistono tribune, gradinate o altri spazi attrezzati per il pubblico, esso deve essere ammesso, esclusivamente, negli spazi a ciò destinati. Se non esistono spazi destinati al pubblico, esso può assistere, egualmente agli incontri, ma a condizione che, almeno nella fila più prossima all'area di gioco, stia seduto lasciando costantemente tra detta fila e le transenne dell'area di gioco, o le panchine riservate alle due squadre, per tutta la durata dell'incontro, lo spazio libero di almeno tre metri, salvo prescrizioni diverse dell'attività di ciascun campionato, restano comunque valide le Norme di Sicurezza in vigore.
- e) illuminazione

al di sopra dell'intera area di gioco deve essere assicurata l'intensità luminosa di almeno 400 lux, che il Giudice Arbitro può verificare, anche strumentalmente. Eventuali deficienze vanno annotate a referto. L'incontro non può avere luogo se il Giudice Arbitro ritiene l'illuminazione assolutamente insufficiente;
- f) pavimentazione dell'area di gioco

deve essere conforme a quanto previsto dalle normative degli Impianti Sportivi, con particolare riferimento alle caratteristiche antiscivolo;

g) segnapunti

deve essere predisposto almeno un segnapunti per ogni tavolo, con relativo tavolino di supporto per l'Arbitro al tavolo. Se sono presenti altri segnapunti, questi ultimi sono azionati da personale fornito da chi organizza l'incontro e, detto personale, deve attenersi alle indicazioni del segnapunti dell'Arbitro;

h) segnapunti dell'incontro

nei campionati di serie A/1 e di serie A/2 maschile e femminile, deve essere predisposto un segnapunti di incontro visibile dal pubblico, contenente i nomi delle squadre in campo (o anche semplicemente le indicazioni: "locali" e "ospiti"). Su di esso, al termine di ciascuna partita dell'incontro, chi l'organizza è tenuto ad aggiornare il punteggio acquisito dalle due squadre fino a quel momento;

i) spogliatoi e servizi

l'impianto deve essere dotato di idonei spogliatoi e servizi, con docce munite di acqua calda per le due squadre, e di spogliatoio per il personale arbitrale, secondo quanto previsto dal Regolamento Impianti.

j) ingresso a pagamento

è consentito che sia predisposto l'ingresso del pubblico a pagamento, con l'apposita autorizzazione della S.I.A.E. ed un idoneo servizio. L'incasso netto è a favore di chi organizza l'incontro. Deve, comunque, essere garantito l'ingresso gratuito, dietro presentazione della tessera della Federazione Italiana Tennistavolo validata per la stagione agonistica in corso, ai dirigenti federali, ai tecnici del settore tecnico nazionale ed agli appartenenti al settore arbitrale, con eventuali oneri fiscali a carico dell'organizzazione.

7. - L'organo omologante di cui al comma 4 trasmette una copia del verbale di omologazione alla Società interessata, o comunque al soggetto richiedente l'omologazione, una copia al Comitato Regionale nel cui territorio è situato l'impianto e deposita l'originale presso la Commissione Nazionale Gare a Squadre che ne cura la raccolta.

8. - Il Giudice Arbitro sospende l'incontro quando l'area libera fra le transenne del pubblico o, se inesistente, fra la prima fila seduta del pubblico e le transenne dell'area di gioco e/o le panchine delle squadre, è invasa da estranei. In tal caso il Giudice Arbitro ordina al capitano della squadra ospitante di far sgombrare la predetta area e fa riprendere il gioco solo quando la stessa risulta completamente sgombra.

9. - Ogni situazione non conforme a quanto disposto in materia di caratteristiche del campo di gara, deve essere segnalata a referto dal Giudice Arbitro dell'incontro, comprese le variazioni rispetto ai commi 2 e 6 del presente articolo. Per ogni singola infrazione segnalata a referto, sarà comminata una sanzione, secondo quanto indicato nella tabella delle tasse federali.

Articolo 16. - Indicazione ed utilizzazione del materiale di gioco.

1. - In ciascun incontro deve essere utilizzato materiale di gioco (tavoli, reti, palline) di un qualunque tipo, che risulti nell'elenco pubblicato dalla I.T.T.F., nonché quello riportato nella tabella federale.

2. - La Società ospitante a cui è affidata la loro organizzazione, deve mettere a disposizione il materiale prescritto dal regolamento e, se il regolamento nulla prevede al riguardo, deve mettere a disposizione il materiale che ha, liberamente, prescelto fra quello omologato. L'indicazione del materiale, che sarà utilizzato in tutti gli incontri casalinghi dei campionati che si svolgono con incontri di andata e ritorno, deve essere effettuata sul modulo di iscrizione on-line ai campionati stessi, almeno per quanto riguarda i tavoli e le palline, da parte di ogni squadra partecipante ai campionati che si svolgono in fase nazionale. Ciascun Comitato Regionale può estendere tale obbligo anche ai campionati che si svolgono in fase regionale o inferiore.

3. - Nel caso che la Società ospitante commetta infrazione agli obblighi generali di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, circa i materiali di gioco, si applicano, nelle varie infrazioni, i seguenti provvedimenti e/o sanzioni:

Infrazioni circa il materiale di gioco	Provvedimenti e sanzioni
<ul style="list-style-type: none">tavolo e/o rete che, indipendentemente dall'essere omologati o meno, o di tipo e marca scelti liberamente all'atto dell'iscrizione, risultano, a giudizio insindacabile del Giudice Arbitro, fin dall'origine, o per sopraggiunto deterioramento, assolutamente inaccettabili per la mancanza dei requisiti fondamentali stabiliti dal regolamento di gioco.	<ul style="list-style-type: none">l'incontro non si disputa e si applica la sanzione di perdita dell'incontro col punteggio più sfavorevole possibile, in relazione alla sua formula di svolgimento.
<ul style="list-style-type: none">tavolo e/o rete e/o palline che, pur avendo i requisiti fondamentali stabiliti dal regolamento di gioco, non sono di marca e tipo omologati;negli incontri che si disputano su due tavoli, i due tavoli, anche se omologati, non sono di marca, tipo e	<ul style="list-style-type: none">l'incontro non si disputa e si applica la sanzione di perdita dell'incontro col punteggio più sfavorevole possibile, in relazione alla sua formula di svolgimento;solo per l'infrazione di mancanza totale delle

colori identici; • mancanza totale delle transenne.	transenne e, solo a livello regionale, l'incontro si disputa egualmente e la sanzione è sostituita da un'ammenda stabilita annualmente dal Comitato Regionale.
• tavolo e/o rete e/o palle che hanno i requisiti fondamentali stabiliti dal regolamento di gioco e sono di marca e tipo omologati, ma risultano in difetto perché non sono del tipo e marca liberamente scelti dalla Società all'atto dell'iscrizione al Campionato	• l'incontro si disputa egualmente; il Giudice Arbitro annota a referto le infrazioni riscontrate e il soggetto che gestisce il Campionato applica la sanzione amministrativa prevista dal Consiglio Federale, fatto salvo, in ogni caso, l'esito dell'incontro.
• mancanza parziale delle transenne; • mancanza o inefficienza del segnapunti delle partite e/o del segnapunti dell'incontro; • altre infrazioni agli obblighi inerenti il materiale di gioco, qui non specificate.	• l'incontro si disputa ugualmente; il Giudice Arbitro annota a referto le infrazioni riscontrate e il soggetto che gestisce il Campionato, tenuto conto dell'effettiva gravità e delle circostanze dell'infrazione commessa, applica la sanzione amministrativa pari all'importo da una a quattro volte della tassa di variazione del materiale di gioco, prevista dalla tabella delle tasse Federali.

4. - Per transennamento parziale si intende un'incompleta copertura del perimetro del campo di gioco, quando risulta transennato almeno il 50% del perimetro stesso. Se il perimetro risulta transennato in misura inferiore al 50%, il transennamento si considera totalmente mancante.

5. - I Comitati Regionali non possono derogare alle norme contenute nei precedenti commi di questo-articolo per i livelli regionali del Campionato.

6. - All'inizio di ogni stagione agonistica, l'organismo tecnico competente pubblica l'elenco del materiale omologato per l'intera stagione.

7. - E' ammesso variare, nel corso del campionato, il materiale di gioco (tavoli e palle) indicato nel modulo di iscrizione, a condizione che il nuovo materiale da utilizzare sia indicato almeno 8 (otto) giorni prima dell'utilizzazione, inviando comunicazione a mezzo e-mail – fax all'organismo federale che gestisce il campionato, unitamente alla prova di aver versato la relativa tassa stabilita annualmente dal Consiglio Federale nella tabella delle tasse federali.

Articolo 17. - Giorni ed orari degli incontri.

1. - Gli incontri si devono effettuare, di regola, nelle giornate festive previste dal calendario nazionale e/o regionale come giornate destinate all'attività a squadre, con orario di inizio compreso fra le ore 10,00 e le **ore 15,00**. E' possibile disputare gli incontri eventualmente il giorno precedente a quello festivo, a condizione che sia un sabato o un giorno anch'esso festivo, con inizio compreso fra:

- a) le ore 15,00 e le ore 21,00 per il campionato di serie A/2 maschile;
- b) le ore 15,00 e le ore 19,00 per i campionati di serie B/1, B/2 e C/1 maschile;
- c) le ore 19,00 e le ore 21,00 per i campionati di serie B/1, B/2 e C/1 maschile che devono obbligatoriamente svolgersi su due tavoli.

E' possibile disputare gli incontri nelle giornate festive previste dal calendario nazionale come giornate destinate all'attività a squadre, con inizio compreso fra:

- a) le ore 14,00 e le ore 15,00 per i campionati di serie B/1, B/2 e C/1 maschile che devono obbligatoriamente svolgersi su due tavoli.

Nei campionati di serie A/2 e serie B femminili, che si svolgono a concentramento gli orari di gara saranno indicati secondo la seguente tabella:

4 incontri	Su due giorni (sabato e domenica)		
	sabato	ore 16,00	1° incontro
		ore 18,00	2° incontro
	domenica	ore 10,00	3° incontro
		ore 12,30	4° incontro
3 incontri	Su un giorno (solo domenica)		
	domenica	ore 10,00	1° incontro
		ore 12,30	2° incontro

		ore 14,30	3° incontro
	Su due giorni (sabato e domenica)		
	sabato	ore 17,00	1° incontro
	domenica	ore 10,00	2° incontro
		ore 12,30	3° incontro
2 incontri	Sempre su un giorno (sabato o domenica)		
	sabato	ore 16,00	1° incontro
		ore 18,30	2° incontro
	domenica	ore 11,00	1° incontro
		ore 14,00	2° incontro

Gli incontri degli eventuali recuperi dei campionati, anche regionali, possono essere previsti in giornate infrasettimanali, previo accordo fra le due Società.

2. - Gli incontri teletrasmessi possono essere disputati in giorni ed in orari diversi in relazione alla programmazione disposta dal Consiglio di Presidenza ed accettato senza riserve dalle Società interessate.

3. - Il calendario dei campionati, pubblicato nelle forme dovute, è costituito dall'insieme delle decisioni assunte prima dell'inizio del Campionato dalla Commissione Nazionale Gare a Squadre e dai Comitati Regionali nelle rispettive competenze gestionali.

4. - Le decisioni assunte dalla Commissione Nazionale Gare a Squadre competente, in materia di calendario del campionato e di recupero di incontri, non possono essere contestate. Per il recupero degli incontri, la Commissione Nazionale Gare a Squadre può assegnare alle squadre interessate un termine entro il quale concordare una data ed orario di comune gradimento. In mancanza di accordo la Commissione decide in modo inappellabile e la disputa degli incontri nelle date ed orari da esso stabiliti è obbligatoria.

CAPO III - GESTIONE DEI CAMPIONATI

Articolo 18. - Pubblicità delle decisioni.

1. - La Commissione Nazionale Gare a Squadre deve esaminare gli atti relativi a tutti gli incontri previsti nel calendario per ciascun girone per ciascuna giornata, ponendo ogni cura per far sì che tutte le squadre di ciascun girone siano poste nelle medesime obiettive condizioni nei riguardi dei provvedimenti disciplinari che dovranno essere eventualmente adottati. Ogniqualvolta la Commissione Nazionale o Regionale Gare a Squadre, dall'esame dei referti arbitrali o attraverso qualunque altra forma di informazione, ravvisi infrazioni commesse da Società o tesserati in relazione agli incontri dei quali deve provvedere all'omologazione dei risultati, trasmette gli atti al Giudice Unico Nazionale o Regionale, come di seguito precisato, per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza, secondo quanto prevede il presente Regolamento ed il Regolamento di Giustizia.

2. - Le decisioni adottate dalla Commissione Nazionale o Regionale Gare Squadre preposte alla gestione, e quelle del Giudice Unico competente sono comunicate alle Società interessate mediante e-mail o se ritenuto necessario con raccomandata postale. Le decisioni che incidono anche sugli interessi delle Società appartenenti al medesimo girone saranno comunicate alle stesse. Se le decisioni riguardano la squalifica di un atleta, oltre alla predetta comunicazione la stessa sarà se necessario anticipata con telegramma.

3. - Nei campionati che si svolgono mediante concentramenti, le decisioni si intendono validamente comunicate agli interessati mediante affissione all'albo, che a tal fine deve essere predisposto in ogni luogo di gara ove si svolgono i concentramenti.

Articolo 19. - Personale arbitrale.

1. - La designazione del personale arbitrale, nella qualità e quantità previste per l'attività di ciascuna manifestazione o campionato, è di competenza del Settore Arbitrale che vi provvede tramite:

- a) il Designatore Nazionale, per tutte le manifestazioni che si svolgono in fase nazionale o, eventualmente, interregionale;
- b) il Fiduciario Arbitri Regionale, per tutte le manifestazioni che si svolgono in fase regionale o inferiore.

2. - Il Designatore Nazionale può delegare al Fiduciario Arbitri Regionale, in tutto o in parte, le funzioni che gli competono.

3. - L'organismo arbitrale competente, agendo in conformità alle direttive impartite dal Consiglio Federale o Regionale, ha facoltà di designare, oltre al Giudice Arbitro e al personale arbitrale, obbligatoriamente richiesto dalle norme regolamentari, anche il Giudice Arbitro supplente e personale arbitrale ausiliario, determinando le loro effettive e rispettive competenze.

4. - Il Giudice Arbitro effettivo che, per causa di forza maggiore, non può iniziare o condurre a termine il suo compito, si fa sostituire dal Giudice Arbitro supplente, se designato e presente, o, in mancanza, da qualsiasi altro Giudice Arbitro presente, o tesserato maggiorenne presente, specificando la sostituzione disposta e le relative motivazioni sul referto arbitrale.

5. - In caso di assenza del Giudice Arbitro effettivo all'orario previsto per l'inizio delle operazioni preliminari all'incontro, le operazioni stesse sono immediatamente iniziate dal Giudice Arbitro supplente, se designato e presente. Se il Giudice Arbitro supplente non è stato designato o non è presente, si attende l'arrivo del Giudice Arbitro effettivo fino a 15 (quindici) minuti oltre l'orario ufficiale di inizio dell'incontro, trascorsi i quali assume a tutti gli effetti le funzioni di Giudice Arbitro dell'incontro qualunque Giudice Arbitro presente e, in caso di presenza di più Giudice Arbitri, quello più anziano nella carriera arbitrale. La presente norma si applica anche nel caso di concentramenti e/o di più incontri concomitanti nello stesso luogo di gara.

6. - Nel caso di cui al comma precedente, se nessun Giudice Arbitro è presente, il capitano della squadra ospitante, assistito dal capitano avversario, provvede alla ricerca di una persona, maggiorenne e comunque tesserata alla Federazione Italiana Tennistavolo, capace e disposta ad assumere le funzioni di Giudice Arbitro dell'incontro. Se la ricerca ha esito positivo e sulla persona reperita vi è accordo col capitano della squadra ospite, deve essere immediatamente compilato, in ogni sua parte, uno dei due moduli di affidamento a persona appartenente, o non appartenente al corpo arbitrale. Tali moduli saranno inviati alle Società e disponibili nel sito federale www.fitet.org nella sezione Modulistica Federale/Agonistica. La persona designata assume a tutti gli effetti le funzioni di Giudice Arbitro dell'incontro dal momento della sottoscrizione della dichiarazione, che funge da designazione dell'organismo arbitrale competente **e pertanto nel corso delle sue funzioni non potrà assumere nessun altro ruolo**. L'accordo raggiunto non è revocabile. La Società ospitante deve inviare il referto di gara comprensivo dei moduli di presentazione a squadre e affidamento ad assumere le funzioni di Giudice Arbitro alla Commissione Nazionale Gare a Squadre entro sette giorni dall'effettuazione dell'incontro; in difetto è applicata la sanzione prevista dalla tabella tasse federali. Se dopo venti giorni dall'effettuazione dell'incontro la Società ospitante non ha ancora provveduto a fornire il referto di gara comprensivo dei richiamati moduli correttamente compilati alla Commissione Nazionale Gare a Squadre, essa perderà l'incontro con il punteggio più sfavorevole possibile in relazione alla formula di svolgimento del Campionato e sarà incamerata metà della cauzione. L'accordo non è revocabile. Il referto dovrà riportare nome e firma leggibile del Giudice Arbitro designato dalle Società. La procedura del presente comma può essere adottata anche nei concentramenti, con l'accordo dei capitani di tutte le squadre presenti.

7. - In caso di assenza del Giudice Arbitro designato l'incontro dovrà in ogni caso essere disputato con le seguenti modalità:

- a) i capitani potranno accordarsi al fine di scegliere, tra i presenti, persona idonea ad arbitrare l'incontro garantendone il regolare svolgimento, secondo la procedura indicata nel precedente comma;
- b) la Società ospitante dovrà, in ogni caso ed obbligatoriamente e sotto la propria responsabilità, mettere a disposizione una persona idonea, la quale, secondo la procedura indicata nel precedente comma, dovrà arbitrare l'incontro garantendone il regolare svolgimento;

In caso di inottemperanza al disposto di cui alla lettera b), la Società ospitante avrà l'incontro perso con il punteggio più sfavorevole possibile.

8. - Se le operazioni di sostituzione del Giudice Arbitro assente, di cui al comma 6 del presente articolo, sono svolte prima della scadenza del tempo di attesa di 15 (quindici) e, prima che tale tempo sia scaduto, arriva sul luogo di gara il Giudice Arbitro designato, anche se l'incontro è già iniziato il Giudice Arbitro stesso annulla tutte le operazioni fino a quel momento svolte indebitamente, riprendendole fin dall'inizio con la presentazione delle squadre.

9. - In qualsiasi incontro il Giudice Arbitro può svolgere anche le funzioni di arbitro al tavolo. Nel caso un Giudice Arbitro si trovi nella necessità di sostituire un Arbitro al tavolo lo sceglie liberamente, nell'ordine, fra:

- a) atleti/e o tesserati/e della stessa squadra a cui appartiene l'atleta che funge in quel momento da Arbitro e deve essere sostituito;
- b) atleti/e o tesserati/e della squadra avversaria;
- c) qualunque persona, tesserata alla Federazione Italiana Tennistavolo, presente all'incontro, che si renda disponibile.

Se, nel caso di cui al comma precedente, nessuno si presta a fungere da Arbitro al tavolo e, per il loro comportamento, nessun atleta si dimostra idoneo a svolgere tali funzioni, essendo responsabilità della squadra ospitante assicurare la presenza di persone idonee a tale compito in caso di necessità, l'incontro è sospeso e l'organo

che gestisce il Campionato assegna la sconfitta alla squadra ospitante con il punteggio più sfavorevole possibile, in relazione alla formula di svolgimento del Campionato, e un'ammenda pari a un terzo della cauzione.

10. - Il Giudice Arbitro, nel caso di adozione, durante l'incontro, di provvedimenti disciplinari anche di semplice ammonizione e/o in presenza di fatti che siano passibili di provvedimenti, da parte del Giudice Unico, deve, entro 24 ore successive alla disputa dell'incontro, anticipare il provvedimento assunto, utilizzando esclusivamente la procedura online, in considerazione della circostanza che ogni Ufficiale di Gara ha la propria username e password.

Articolo 20. - Spostamento del campo di gara.

1. - In tutti i casi in cui si verifichi la necessità di spostare uno o più incontri su campi di riserva, o comunque su campi diversi da quelli già indicati per ciascun incontro nel calendario del campionato, la Società ospitante deve chiedere l'autorizzazione allo spostamento, alla Commissione Nazionale Gare a Squadre, almeno 15 giorni prima della data fissata per il primo incontro da spostare. La richiesta deve essere motivata, inoltrata per raccomandata postale e contenere la tassa di spostamento prevista dalla tabella delle tasse, nonché la richiesta di omologazione di ciascun campo di gara, se non risulta già omologato per il campionato a cui appartengono gli incontri da spostare. La Società richiedente deve accertarsi che la richiesta sia effettivamente pervenuta, preannunciandola telefonicamente o telegraficamente (o con mezzi equivalenti) e seguendone l'iter di accoglimento.

2. - La tassa va corrisposta in ragione di una sola quota per ciascuna richiesta, anche se riguardante più di un incontro, a condizione che tutti gli incontri siano da spostare su un solo campo di riserva. Vanno, invece, corrisposte tante tasse quanti sono i campi interessati dagli spostamenti, se la richiesta riguarda lo spostamento di più incontri su campi diversi. Nessuna richiesta e nessuna tassa va inoltrata, se l'utilizzazione del campo di riserva è stata indicata all'atto dell'iscrizione al campionato e se il relativo calendario indica già i distinti campi sui quali saranno disputati i singoli incontri.

3. - La richiesta di spostamento del campo di gara, se inoltrata nel rispetto delle norme dei commi precedenti, di regola è accolta. La Commissione Nazionale Gare a Squadre attiva presso la Commissione competente la procedura di omologazione del campo, se necessaria, e comunica l'autorizzazione allo spostamento alle due squadre interessate e al personale arbitrale designato, accertando telefonicamente che tale comunicazione sia pervenuta in tempo utile. La Società richiedente è esonerata da qualunque ulteriore adempimento, solo se e quando riceve comunicazione dalla Commissione Nazionale Gare a Squadre che l'avvenuto spostamento è stato effettivamente recepito dagli avversari e dal personale arbitrale, altrimenti è tenuta a adottare le precauzioni ed a fornire le prestazioni di cui al comma seguente.

4. - Quando lo spostamento del campo di gara si rende necessario solo in prossimità della data, o addirittura nella stessa giornata dell'incontro, fermo restando l'obbligo dell'inoltro formale della richiesta di spostamento e della relativa tassa, con l'obbligo di darne preavviso con ogni mezzo, la Società ospitante è tenuta ad attendere l'arrivo della squadra ospite e del personale arbitrale sul luogo di gara previsto dal calendario del campionato e ad effettuare il loro trasporto gratuito sul campo di riserva. In tal caso il Giudice Arbitro annota a referto la circostanza ed ogni altra notizia utile assunta al riguardo sul posto, tenuto conto che, solo nel caso di effettiva esistenza di motivi di forza maggiore, è consentito utilizzare procedure di spostamento del campo diverse da quella ordinaria indicata ai commi precedenti. La Società ospitante è tenuta a adottare le precauzioni e a fornire le prestazioni di cui al presente comma anche quando ha inviato la richiesta di spostamento al di fuori del termine previsto al comma 1, nonché tutte le volte che pur avendo inoltrato la richiesta in tempo utile, non abbia ricevuto l'autorizzazione allo spostamento e/o non abbia ricevuto conferma, come indicato al comma 3, che la squadra avversaria e/o il personale arbitrale siano stati effettivamente informati che lo spostamento è stato autorizzato.

5. - La Commissione Nazionale Gare a Squadre, se ravvisa inadempienze od abusi della Società ospitante nell'utilizzazione della procedura eccezionale di spostamento o sue mancanze nelle prestazioni di assistenza alla squadra avversaria e al personale arbitrale di cui al comma 4, deferisce l'inadempiente al Giudice Unico che, dopo aver accertato l'inadempienza, applica un'ammenda pari a tre volte la tassa (il pagamento dell'ammenda dovrà avvenire come disposto all'art. 7 comma 6). Se, in sede di giudizio, il Giudice Unico non riconosce l'inadempienza addebitata o se è la Commissione Nazionale Gare a Squadre a ritenere validi i motivi di forza maggiore per il ricorso alla procedura eccezionale adottata e se la Società ospitante ha adempiuto i doveri di assistenza su indicati, è la stessa Commissione Nazionale Gare a Squadre che provvede a addebitare alla Società ospitante la sola tassa ordinaria.

Articolo 21. - Spostamento della data e/o dell'orario degli incontri.

1. - Possono essere prese in considerazione domande di spostamento della data e/o dell'orario degli incontri, rispetto a quanto indicato dal calendario del campionato, purché rientrino in una delle seguenti ipotesi:

- a) anticipo o posticipo degli incontri (escluso Serie A/1 maschile e femminile), a condizione che siano disputati o in un giorno della settimana antecedente la data fissata dal calendario del campionato oppure entro i 15

(quindici) giorni successivi a tale data. Solo in casi eccezionali la Commissione Nazionale Gare a Squadre può autorizzare, inappellabilmente, che l'incontro sia posticipato o anticipato ulteriormente;

- b) in serie A/1 maschile e femminile l'anticipo o il posticipo degli incontri **possono essere disputati entro i 15 (quindici) giorni precedenti o successivi a tale data;**
- c) gli incontri di serie A/1 maschile e femminile, rinviati a causa degli impegni delle squadre inserite nelle coppe europee (Champions League, Coppa E.T.T.U. e T.T. Intercup), **dovranno essere recuperati di norma entro i precedenti o successivi 15 (quindici) giorni;**
- d) modifiche qualsiasi di data e/o di orario degli incontri non disputati per cause di forza maggiore, riconosciute come tali dalla Commissione Nazionale Gare a Squadre competente e quindi "da recuperare";
- e) in serie B/1, B/2 e C/1 maschile e in serie B femminile è previsto un rimborso del 50%, del biglietto aereo, per gli/le atleti/e titolari (due oppure tre persone a seconda della formula di gioco). La richiesta dei rimborsi (da documentare) dovrà essere presentata entro il 30 giugno di ogni stagione agonistica;
- f) entro il 30 settembre di ogni anno, ciascuna squadra di serie C/1 maschile può richiedere, previo parere scritto favorevole della squadra avversaria, di abbinare incontri di campionato per tutte le trasferte superiori ai 400 Km. tra andata e ritorno. Tale abbinamento può essere concesso nella misura massima di un incontro del girone di andata e uno del girone di ritorno e solo anticipando rispetto la data prevista dal calendario ufficiale, diffuso ad inizio Campionato dalla Commissione Nazionale Gare a Squadre. Nel girone d'andata non possono essere anticipate gli incontri del girone di ritorno e viceversa.

2. - Le domande di spostamento di data e/o orario degli incontri saranno prese in considerazione, solo se sono motivate da un evidente interesse oggettivo della Federazione Italiana Tennistavolo o da evidenti cause di forza maggiore.

- a) Costituiscono interesse oggettivo della Federazione Italiana Tennistavolo:
 - 1.) gli impegni internazionali (Champions League, Coppa E.T.T.U. e T.T. Intercup) di una o entrambe le squadre interessate all'incontro;
 - 2.) gli impegni internazionali delle nazionali italiane (ad esclusione di quella Veterani), di un atleta delle squadre interessate all'incontro;
 - 3.) l'inserimento dell'incontro in manifestazioni di alto valore propagandistico;
 - 4.) la sua ripresa televisiva su rete nazionale, e simili;
 - 5.) partecipazione di atleti/e stranieri/e a gare valevoli per la qualificazione alle Olimpiadi;
 - 6.) partecipazione di atleti paralimpici (selezionati dalle squadre nazionali) ad un massimo di 3 (tre) manifestazioni internazionali.

Le eventuali richieste previste al presente comma lettera a) 2.) dovranno essere inoltrate entro cinque giorni dalla data della convocazione, dopo tale data non sarà autorizzato nessun spostamento.

- b) Costituiscono causa di forza maggiore:
 - 1.) documentata indisponibilità dell'impianto e l'impossibilità di ricorrere allo spostamento del campo di gara per assoluta mancanza di altro impianto idoneo. Se l'indisponibilità dell'impianto che viene a mancare deriva da occupazione improvvisa per causa indipendente dalla volontà della Società ospitante, o per inagibilità derivante da eventi naturali, o per lavori disposti dal proprietario, diverso dalla Società che ne usufruisce per concessione o altro titolo, o da altre cause assolutamente indipendenti dalle possibilità di rimedio o da responsabilità della Società richiedente;
 - 2.) la documentata indisponibilità dell'impianto e dell'impossibilità di ricorrere allo spostamento del campo di gara per mancanza di altro impianto idoneo non costituiscono causa di forza maggiore per le Società partecipanti ai campionati di serie A/1 maschile e femminile e di serie A/2 maschile e femminile.

3. - La richiesta di spostamento di un incontro, in giorno e/o orario diverso da quello stabilito nel calendario del campionato, deve essere inoltrata alla Commissione Nazionale Gare a Squadre a cui è affidata la gestione del campionato stesso, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) deve indicare la data e/o orario proposti e la relativa motivazione dello spostamento;
- b) deve essere spedita almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata dal calendario del campionato, o, in caso di anticipo, almeno 10 (dieci) giorni prima della nuova data proposta;
- c) deve essere corredata del parere favorevole della squadra avversaria;
- d) deve essere accompagnata dalla prova dell'avvenuto versamento della tassa di spostamento prevista dalle norme specifiche di ciascun campionato.

4. - La Commissione Nazionale Gare a Squadre decide inappellabilmente sulla richiesta e comunica la decisione adottata. Se l'accoglie ne dà comunicazione alle squadre interessate ed al personale arbitrale designato, se la respinge ne dà comunicazione alla sola richiedente. In assenza della comunicazione ufficiale restano, comunque, validi a tutti gli effetti, il giorno e l'orario indicati nel calendario del campionato.

5. - Quando lo spostamento della data e/o orario dell'incontro si rende necessario solo in prossimità della data, o addirittura nella stessa giornata dell'incontro, la Società ospitante ha comunque l'obbligo di darne avviso per

iscritto con qualunque mezzo alla Commissione Nazionale Gare a Squadre, facendo poi seguire la richiesta di "recupero" dell'incontro in altra data, come indicato al comma 3.

6. - Nel caso del comma precedente, come pure nei casi in cui la richiesta di spostamento è stata inoltrata al di fuori del termine indicato al comma 3, nonché tutte le volte in cui, pur essendo stata inoltrata la domanda in tempo utile, non sia pervenuta l'autorizzazione allo spostamento o la notizia certa che l'autorizzazione stessa sia stata recepita anche dalla squadra avversaria e dal personale arbitrale, la Società ospitante ha l'obbligo di trovarsi sul luogo di gara, nel giorno ed orario previsti dal calendario del campionato, per informare gli eventuali presenti circa le cause improvvise che impediscono l'effettuazione dell'incontro conformemente a quanto dispone il calendario stesso. In tal caso, se l'incontro è possibile con spostamento su altro campo di gara, si procede come indicato all'art. 20 comma 4, mentre se è possibile con spostamento di data e/o di orario, ma sul medesimo campo di gara indicato dal calendario del campionato e, trattandosi di spostamento tale che la squadra avversaria acconsenta, l'incontro si effettua egualmente, ma il Giudice Arbitro annota a referto le circostanze che gli sono state esposte e ogni altra notizia utile raccolta sul luogo, al fine di provare lo stato di necessità e le cause di forza maggiore che giustificano la procedura straordinaria di spostamento, allegando ad esso anche l'eventuale documentazione consegnatagli dalla squadra ospitante. In caso di mancato accordo sullo spostamento di data e dell'orario, il Giudice Arbitro ne espone a referto le cause e le eventuali dichiarazioni della squadra ospite, senza dare inizio all'incontro.

7. - La Commissione Nazionale Gare a Squadre, in sede di esame del referto arbitrale, tanto se l'incontro si è disputato egualmente, quanto se non si è disputato, adotta i comportamenti ed i provvedimenti appropriati di cui all'art. 20 comma 5, a seconda che ravvisi o meno responsabilità o inadempienze della Società ospitante. Se riconosce palesemente valide le motivazioni che gli sono state fornite al riguardo, dispone per il recupero dell'incontro con l'addebito della sola tassa di spostamento, mentre se ravvisa elementi di dubbio circa la regolarità della procedura adottata, o sul comportamento della Società ospitante, o sulle motivazioni addotte, rimette ogni decisione al riguardo al Giudice Unico, il quale, dopo aver accertato l'eventuale inadempienza, applica la sanzione di cui all'art. 20 comma 5. Se il Giudice Unico non ravvisa l'inadempienza, rimette alla Commissione Nazionale Gare a Squadre il compito di stabilire il recupero dell'incontro, con l'addebito della sola tassa di spostamento.

8. - La Commissione Nazionale Gare a Squadre può disporre d'ufficio spostamenti di date e/o orari di incontri rispetto a quanto è stabilito dal calendario del campionato stesso, se ciò è imposto da esigenze della Federazione Italiana Tennistavolo indipendenti dalla volontà e dagli interessi delle squadre coinvolte negli incontri da spostare. In tal caso devono essere sentite le Società interessate per concordare le date e/o orari degli spostamenti e per accertare la disponibilità dei campi di gara gli spostamenti avvengono, comunque, senza il pagamento di alcuna tassa.

9. - Le Società che giocheranno in altra data e/o orario, rispetto a quella prevista in calendario, senza aver ricevuto l'autorizzazione da parte della Commissione Nazionale Gare a Squadre saranno dichiarate entrambe perdenti e verranno sanzionate con un punto di penalizzazione in classifica, ed un'ammenda pari a due volte la tassa di spostamento incontro.

10. - Gli impegni internazionali (esclusi quelli di cui al comma 2) di eventuali atleti stranieri non costituiscono né "interesse oggettivo della Federazione Italiana Tennistavolo", né "causa di forza maggiore" che giustifichi lo spostamento, per cui la richiesta di spostamento giustificata da tale causa non può essere presa in considerazione. Solo gli impegni di atleti con la squadra nazionale italiana, costituendo "interesse oggettivo della Federazione Italiana Tennistavolo", giustificano lo spostamento che, peraltro, è adottato solo su richiesta della squadra interessata, ai sensi dei commi 2 e 8.

Articolo 22. - Organizzazione dell'incontro, allestimento ed apertura del campo di gara.

1. - La Società ospitante deve allestire il campo di gara in modo che esso sia effettivamente disponibile e perfettamente agibile almeno 60 minuti prima dell'orario stabilito per l'inizio dell'incontro.

2. - Durante il periodo intercorrente fra l'apertura dell'impianto e l'inizio dell'incontro il Giudice Arbitro, effettua le verifiche ed i controlli che ritiene opportuni e, a sua richiesta, gli deve essere esibito il verbale rilasciato dalla Commissione che ha proceduto alla sua omologazione. In caso di discordanza fra la situazione di fatto e quanto risulta dal verbale, il Giudice Arbitro ne fa oggetto di rapporto a referto. Tali verifiche dovranno, comunque, essere sempre effettuate se l'impianto non è stato ancora omologato e, specialmente, se si tratta di impianto di riserva o reperito all'ultimo momento, ai sensi dell'art. 20 comma 4.

3. - Se dalle verifiche compiute emerge che la situazione di fatto non permette lo svolgimento dell'incontro, a giudizio insindacabile del Giudice Arbitro, l'incontro non ha luogo e lo stesso Giudice Arbitro ne indica i motivi a referto. In tal caso i capitani delle squadre interessate hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni al riguardo e il Giudice Arbitro deve allegarle al referto.

4. - Il Giudice Arbitro non farà disputare l'incontro quando, a suo giudizio, le condizioni ambientali sono assolutamente incompatibili con la pratica del tennistavolo agonistico e/o sono dannose per la salute e/o per l'incolumità degli/delle atleti/e.

5. - Il Capitano della squadra ospite ha il diritto di presentare al Giudice Arbitro, verbalmente, e solo durante il periodo di cui al comma 2, eventuali riserve sulla regolarità dell'impianto che il Giudice Arbitro deve annotare, contestualmente, a referto insieme alla sua decisione, dandone notizia anche al capitano della squadra ospitante. Se il Giudice Arbitro decide per l'effettuazione dell'incontro, il capitano della squadra ospite non può rifiutarsi di far scendere in campo la propria squadra, ma conserva la possibilità di attivare la formale procedura di reclamo per "questioni organizzative", di cui all'art. 38.

6. - Durante il periodo di cui al comma 2, la squadra ospite ha il diritto di usufruire dell'impianto per almeno 30 minuti di riscaldamento. Un uguale periodo di riscaldamento deve essere comunque consentito alla stessa squadra ospite in tutti i casi in cui l'incontro non possa iniziare all'orario stabilito, a condizione che il ritardo non sia da imputarsi alla squadra ospite medesima.

7. - Se durante l'incontro si verifica una indisponibilità temporanea del campo di gioco (es. mancanza della corrente elettrica, infiltrazione d'acqua, danneggiamento del tavolo di gioco, ecc.), le squadre ed il Giudice Arbitro attenderanno il ripristino del guasto e l'incontro dovrà riprendere entro novanta minuti dall'orario in cui si è riscontrato il guasto. In caso di mancata ripresa dell'incontro, lo stesso sarà recuperato e, le spese di viaggio saranno a carico della Società ospitante.

8. - In tutti i casi in cui l'incontro non può avere luogo per indisponibilità del campo di gioco o per la sua inadeguatezza ai sensi dei commi 2, 3 e 4, la squadra ospitante, salvo casi di forza maggiore riconosciuti dalla Commissione Nazionale Gare a Squadre o dal competente Giudice Unico, si considera rinunciataria all'incontro stesso e sanzionata come previsto all'art. 23 comma 4.

9. - In tutti i campionati la Società ospitante deve, in ogni caso, assicurare un adeguato servizio d'ordine, valutando quando è opportuna la presenza dell'autorità di pubblica sicurezza locale. In ogni caso, se è previsto l'ingresso del pubblico a pagamento, è obbligatorio dare avviso dell'incontro alla predetta autorità, mediante raccomandata, richiedendo il servizio d'ordine. La copia e la ricevuta della raccomandata devono essere esibite al Giudice Arbitro dell'incontro, a sua richiesta.

10. - In serie A/1 e in serie A/2 maschile e femminile, le due squadre ed il personale arbitrale si schierano in campo e sono presentati al pubblico dallo speaker, che aggiunge informazioni sulle modalità di svolgimento del campionato e dell'incontro, sulla situazione di classifica delle squadre e sull'esito di loro precedenti incontri. Lo speaker interviene, inoltre, al termine di ogni turno di gara per descrivere la situazione di punteggio parziale, con commenti che devono essere improntati ad obbiettività, devono essere puramente descrittivi e non devono poter in alcun modo influenzare l'andamento dell'incontro. Negli altri campionati la presentazione è facoltativa.

11. - Le disposizioni del precedente comma, nel caso di assenza o di manifesta insufficienza di pubblico, possono essere disattese, su richiesta della Società ospitante e previa autorizzazione del Giudice Arbitro designato.

12. - In tutti i campionati di serie Nazionale la Società ospitante dovrà inserire il referto completo dell'incontro della gara di Campionato entro le ore 10,00 del giorno successivo a quello in cui si svolge l'incontro, utilizzando l'area extranet del sito federale www.fitet.org. Nelle gare che si svolgono con formula a concentramento, la Società ospitante sarà considerata quella che gioca in casa secondo il calendario pubblicato.

Alle Società inadempienti sarà comminata l'ammenda prevista dalla tabella tasse. Ogni Comitato Regionale deve istituire analogo servizio per tutti i livelli del campionato di promozione maschile e femminile.

Articolo 23. - Rinuncia agli incontri di campionato.

1. - L'eventuale rinuncia a disputare un incontro di qualsiasi fase di campionato deve essere preannunciata per iscritto con ogni mezzo e confermata subito dopo con raccomandata postale diretta alla Commissione Nazionale Gare a Squadre, con le motivazioni addotte per la rinuncia, in modo che detto organismo ne abbia notizia almeno 48 ore prima dell'orario di inizio dell'incontro. La Commissione stessa provvede, con i mezzi più idonei, ad avvisare la squadra avversaria ed il personale arbitrale designato che l'incontro è annullato.

2. - Finché non perviene dalla Commissione Nazionale Gare a Squadre la comunicazione ufficiale di annullamento dell'incontro, tanto la squadra avversaria quanto il personale arbitrale sono tenuti a presentarsi egualmente in campo.

3. - Se la dichiarazione di rinuncia, o almeno il suo preavviso non perviene alla Commissione Nazionale Gare a Squadre almeno 48 ore prima dell'orario di inizio dell'incontro, ove l'organismo stesso non riesca ad avvertire

dell'annullamento dell'incontro, sia la squadra avversaria che il personale arbitrale prima della loro partenza, e se essi, in tutto o in parte, si presentano in campo, le spese relative di viaggio e di quant'altro è occorso per la trasferta sono poste a carico della rinunciataria.

4. - La rinuncia ad un solo incontro, a condizione che sia stata presentata secondo le norme del comma 1, è sanzionata con:

- a) la perdita dell'incontro con il punteggio più sfavorevole possibile in relazione alla sua formula di svolgimento;
- b) la penalizzazione di un punto in classifica;
- c) l'ammenda pari all'importo di due volte la cauzione. L'eventuale rimborso delle spese sostenute dalla squadra avversaria potrà essere richiesto alla Commissione Nazionale Gare a Squadre, previa presentazione della relativa documentazione. Tale rimborso non potrà, comunque, essere superiore all'ammenda prima citata;
- d) la cauzione è comunque incamerata.

Il pagamento della/e ammenda/e ed il reintegro della/e cauzione/i dovrà avvenire come disposto all'articolo 7 comma 6.

5. - Quando è già stata sanzionata una prima rinuncia come indicato al comma 4, la rinuncia ad un secondo qualsiasi incontro del campionato è sanzionata con:

- a) l'esclusione della rinunciataria dal campionato con annullamento di tutti gli incontri eventualmente disputati in precedenza, dei quali non si tiene alcun conto nella classifica finale;
- b) il pagamento delle spese eventualmente sostenute dal personale arbitrale;
- c) l'ammenda pari all'importo di due volte la cauzione. Eventuale rimborso delle spese sostenute dalla squadra avversaria potrà essere richiesto alla Commissione Nazionale Gare a Squadre, previa presentazione della relativa documentazione, secondo quanto previsto al comma 4 lettera c) ;
- d) la squadra rinunciataria è retrocessa, nella stagione successiva, nel livello di Campionato Regionale più basso esistente;
- e) la cauzione è comunque incamerata.

6. - La rinuncia senza preavviso, anche se costituisce la prima rinuncia, e la rinuncia al campionato quando esso è già iniziato, sono sanzionate come indicato al comma 5. Tuttavia, se la mancata presentazione in campo della squadra ospite è dovuta a guasti all'automezzo, attestati esclusivamente dal soccorso A.C.I., comunque non considerati come causa di forza maggiore, non si applicherà il comma 4 e non sarà considerata come prima o seconda rinuncia.

7. - Le norme del presente articolo, per la parte applicabile, sono adottate anche per i campionati che si effettuano su un solo livello, in una o più fasi.

Articolo 24. - Formule di gioco.

Salvo quanto previsto nel Regolamento dell'attività a squadre parte specifica, le formule di gioco sono le seguenti:

1. - COURBILLON (DAVIS)

L'incontro si disputa su un tavolo e la successione delle partite è la seguente:

- A - X
- B - Y
- Doppio
- A - Y
- B - X

Ogni squadra potrà inserire nel modulo di presentazione un massimo di 5 (cinque) atleti/e. All'atto della presentazione della squadra può essere indicato solo il nominativo degli/delle atleti/e titolari che disputano i singolari; la formazione del doppio può essere presentata al momento in cui deve scendere in campo. E' obbligatorio disputare tutte e cinque le partite previste dalla formula, anche negli incontri che si svolgono a concentramento.

2. - MINI SWAYTHLING

L'incontro si disputa su un tavolo e la successione delle partite è la seguente:

- A - X
- B - Y
- C - Z
- B - X
- A - Z
- C - Y

L'incontro termina quando una delle due squadre ottiene quattro punti. Ogni squadra potrà inserire nel modulo di presentazione un massimo di 5 (cinque) atleti/e, di cui 3 (tre) titolari. Se l'incontro si svolge su due tavoli (della

stessa marca, tipo e colore), le partite sono accoppiate. Ad ogni turno le due partite devono iniziare contemporaneamente su ciascun tavolo con la seguente successione:

A - X	tavolo 1	B - Y	tavolo 2
C - Z	tavolo 1	B - X	tavolo 2
A - Z	tavolo 1	C - Y	tavolo 2

E' vietato iniziare un turno se il precedente non è ultimato su entrambi i tavoli.

Quando, dopo l'ultimazione di un qualsiasi turno di gioco, una delle squadre ha totalizzato tre punti, l'incontro proseguirà su un tavolo secondo la normale successione degli incontri.

3. - SWAYTHLING

Gli incontri si svolgono su uno o due tavoli a scelta irrevocabile della squadra che lo richiede all'atto dell'iscrizione al Campionato. Nel caso si scelga la scelta dei due tavoli fungeranno da arbitri di sedia gli atleti non impegnati in gara.

La successione delle partite è la seguente:

A - X
B - Y
C - Z
B - X
A - Z
C - Y
B - Z
C - X
A - Y

L'incontro termina quando una delle due squadre ottiene cinque punti. Ogni squadra potrà inserire nel modulo di presentazione un massimo di 5 (cinque) atleti, di cui 3 (tre) titolari. Se l'incontro si svolge su due tavoli (della stessa marca, tipo e colore), le partite sono accoppiate. Ad ogni turno le due partite devono iniziare contemporaneamente su ciascun tavolo con la seguente successione:

A - X	Tavolo 1	B - Y	Tavolo 2
C - Z	Tavolo 1	B - X	Tavolo 2
A - Z	Tavolo 1	C - Y	Tavolo 2
B - Z	Tavolo 1	C - X	Tavolo 2
A - Y	Tavolo 1		

E' vietato iniziare un turno se il precedente non è ultimato su entrambi i tavoli.

Quando, dopo l'ultimazione di un qualsiasi turno di gioco, una delle squadre ha totalizzato quattro punti, l'incontro proseguirà su un tavolo secondo la normale successione degli incontri.

Articolo 25. - Presentazione delle squadre in campo.

1. - Ciascuna squadra deve presentarsi al Giudice Arbitro in corretta tenuta sportiva (comprese le riserve) almeno 30 minuti prima dell'orario fissato per il suo inizio, con un numero di atleti/e almeno pari a quelli/e richiesti/e dalla formula di svolgimento dell'incontro stesso, nonché col capitano della squadra, che può essere anche un/una atleta. I titolari e le riserve (a completare il numero massimo d'atleti/e che compongono una squadra secondo la norma specifica della formula di gioco con cui si svolge un Campionato) devono essere presenti e indicati a referto prima dell'inizio dell'incontro.

2. - In tutti i Campionati che si svolgono con le formule di gioco sotto citate è possibile utilizzare 1 (una) riserva secondo le seguenti disposizioni:

- a) formula "Courbillon": dopo le prime tre partite;
- b) formula "Mini Swaythling": dopo i primi tre singolari;
- c) formula "Swaythling": dopo i primi tre singolari (svolgimento su un tavolo); a partire dalla 4^a partita compresa (B-X) (svolgimento su 2 tavoli).

Esclusivamente il Capitano della Squadra ha la facoltà di decidere la sostituzione e, quindi, quale atleta è sostituito. Un atleta sostituito non può rientrare in gioco. La riserva che è stata inserita nel referto, ma non è stata schierata, può essere utilizzata in altri Campionati in cui ha diritto a partecipare secondo le norme vigenti.

3. - La formazione della squadra e l'indicazione del suo capitano devono essere riportate, con tutte le indicazioni necessarie esattamente compilate, sull'apposito "modulo di presentazione della squadra in campo" che, redatto in duplice copia, deve essere consegnato dal capitano al Giudice Arbitro almeno 30 minuti prima dell'orario fissato per il suo inizio, unitamente alle tessere federali vidimate per l'anno agonistico in corso oppure, in alternativa, l'elenco contenente i nominativi ed i dati del tesseramento degli/lle atleti/e che ogni squadra può stampare dalla propria area extranet del sito federale ed al documento di riconoscimento per ciascuna persona inserita nel modulo.

4. - Gli/le atleti/e privi/e della tessera federale o dell'elenco contenente i nomi ed i dati del tesseramento, sono ammessi/e a disputare l'incontro "sub judice", purché rilascino una dichiarazione, che deve essere possibilmente redatta sull'apposito modulo predisposto, da loro stessi/e sottoscritta, attestante l'avvenuta firma della domanda di tesseramento per la Società a cui appartiene la squadra con la quale scendono in campo. La dichiarazione è completata dalla attestazione del capitano, da lui stesso sottoscritta, con la quale si dà atto che la domanda di tesseramento a cui fa riferimento l'atleta è stata inoltrata, per il rilascio o la vidimazione di rinnovo della tessera, al competente organo federale, almeno entro le ore ventiquattro del giorno precedente quello in cui si svolge la gara, ovvero entro il diverso termine di tesseramento previsto, eventualmente, nelle norme specifiche del campionato e del livello in cui la squadra è collocata. La dichiarazione, a pena d'inefficacia, deve essere accompagnata dalla tassa stabilita annualmente dal Consiglio Federale, che il Giudice Arbitro, incassa e trasmette all'organo cui è affidata la gestione del campionato, insieme al referto arbitrale.

5. - Il Giudice Arbitro, sulla scorta della documentazione presentatagli, accerta l'identità personale e la qualifica d'atleta o la diversa qualifica di tesserato/a alla Federazione Italiana Tennistavolo di tutte le persone elencate sul modulo di cui al comma 4.

6. - Quando l'atleta e/o qualsiasi altra persona compresa nel modulo di cui al comma 4 deve partecipare a manifestazioni che comprendono più incontri che si svolgono nella medesima località, anche in più giorni, la dimostrazione della qualifica di atleta o altra qualifica di tesserato/a alla Federazione Italiana Tennistavolo e il pagamento della tassa "sub judice", dovuta con la relativa dichiarazione di cui al comma 4, sono richiesti solo in occasione del primo incontro cui partecipano nell'ambito della manifestazione.

7. - Per il riconoscimento dell'identità personale, è ritenuto valido qualsiasi documento rilasciato da una pubblica amministrazione munito di fotografia. In mancanza di esso, oltre la segnalazione a referto, il/la tesserato/a (atleta, tecnico, dirigente) è ammesso/a all'incontro, solo se è conosciuto/a personalmente dal Giudice Arbitro o da un qualsiasi tesserato/a alla Federazione Italiana Tennistavolo maggiorenne e munito di documento di riconoscimento, il quale rilasci al Giudice Arbitro apposita dichiarazione scritta, assumendosi la responsabilità dell'identificazione. Se il riconoscimento così effettuato riguarda un/una tesserato/a che deve prendere parte a gare giovanili o veterani, esso/a può essere ammesso/a solo se chi lo/a riconosce è anche in grado di attestarne, inequivocabilmente, la data di nascita. I tesserati (atleta, tecnico, dirigente) privi di documento di riconoscimento saranno sanzionati con un'ammenda stabilita annualmente dal Consiglio Federale (tabella tasse punto G comma "a").

8. - La posizione dei/le tesserati/e ammessi/e agli incontri è controllata d'ufficio dalla Commissione Nazionale Gare a Squadre. Se dal controllo emergono posizioni irregolari, l'organo deferisce i tesserati e le rispettive Società al Giudice Unico che, nel caso di uno o due atleti/e in posizione irregolare, omologa gli incontri ai quali hanno preso parte con la sconfitta della squadra che li ha impiegati, con il peggiore risultato riferito alla formula di svolgimento dell'incontro e, considerando dette squadre come presentatesi in formazione incompleta, è comminato un ulteriore punto di penalizzazione. Nel caso di più di due atleti/e in posizione irregolare, saranno applicate le sanzioni elencate all'art. 23 comma 5 alle lettere a), b), c), d), e).

Articolo 26. - Presentazione di squadra incompleta.

1. - Si considera incompleta la squadra che si presenti in sede di gara senza uno o più dei suoi elementi, a condizione che sia presente almeno un atleta tesserato. La squadra che si presenta incompleta sino ad un massimo di un incontro di campionato è sanzionata con la perdita dell'incontro col punteggio più sfavorevole possibile, in relazione alla sua formula di svolgimento. Inoltre, considerata la condizione di squadra ospitata oppure ospitante, sono applicati i seguenti provvedimenti:

- a) squadra ospitata: le sono applicati un punto di penalizzazione e le sarà incamerata la metà della cauzione prevista per il campionato in questione;
- b) squadra ospitante: le sono applicati due punti di penalizzazione e le sarà incamerata l'intera cauzione prevista per il campionato in questione.

La cauzione o parte di cauzione incamerata deve essere, in ogni caso, reintegrata come previsto dall'art. 7 comma 6.

2. - Oltre il primo incontro la squadra sarà sanzionata come segue:

- a) esclusione dal campionato con annullamento di tutti gli incontri eventualmente disputati in precedenza, dei quali non si tiene alcun conto nella classifica finale, e relativa retrocessione **nell'ultimo livello dei campionati regionali**;
- b) l'ammenda pari all'importo di due volte la cauzione;
- c) la cauzione è in ogni modo incamerata.

3. - In serie A/1 maschile e A/1 femminile la presentazione della squadra incompleta, consentita una sola volta, sarà sanzionata con la perdita dell'incontro col punteggio più sfavorevole possibile, in relazione alla sua formula di svolgimento. Inoltre, se si tratta della squadra in trasferta, le sono applicati un punto di penalizzazione, mentre se si

tratta della squadra ospitante le sono applicati due punti di penalizzazione, ed in entrambi i casi si applicherà, oltre all'incameramento della cauzione, un'ammenda pari a tre volte la cauzione. Il pagamento di tali sanzioni dovrà essere versato secondo quanto previsto dall'art. 7 comma 6. Alla seconda presentazione incompleta la Società sarà sanzionata come previsto dal comma 2.

Articolo 27. - Divisa Sportiva.

1. - Negli incontri gli/le atleti/e della stessa squadra devono indossare magliette dello stesso colore, tipo e confezione. Devono, inoltre, indossare pantaloncini dello stesso colore; per le femmine è ammesso anche l'eventuale gonnellino.

In serie A/1 e A/2 maschile e femminile, quando le due formazioni non indossano magliette di colori chiaramente differenti, la Società ospitante è tenuta alla sostituzione con un'altra di colore diverso ed in difetto sarà sanzionata per divisa non conforme.

2. - Nelle gare in Italia è autorizzata la pubblicità di marchi e scritte sull'abbigliamento di gioco, secondo i seguenti limiti:

a) magliette:

sulla parte anteriore di qualunque dimensione, colore e numero (esclusi i colori delle palle) e forma.

sulla parte posteriore di qualunque dimensione, colore, numero e forma.

sulle maniche di qualunque dimensione, colore e numero (esclusi i colori delle palle) e forma.

b) calzoncini:

è ammessa qualunque dimensione, colore e numero (esclusi i colori delle palle) e forma.

E', in ogni modo, vietata la pubblicità di prodotti vietati dalle leggi vigenti. Nelle gare internazionali che si svolgono in Italia sono operanti esclusivamente le norme internazionali.

3. - In caso di inosservanza delle norme generali sulla divisa sportiva, e di quelle particolari di cui al comma precedente, il Giudice Arbitro, dopo aver invitato l'atleta inadempiente a conformare la sua divisa a quanto prescritto dalle norme, nel caso di inottemperanza perché egli/ella non abbia potuto o voluto conformarsi a quanto richiestogli/le, annota a referto l'infrazione rilevata. L'organo giudicante adotta la sanzione ritenuta opportuna in relazione alla gravità del caso, tenendo conto, particolarmente, dell'eventuale recidiva in questo tipo di infrazione.

Articolo 28. - Ritardo nella presentazione della squadra in campo.

1. - Il tempo di attesa rispetto all'orario di inizio dell'incontro è di quarantacinque minuti. Tuttavia, con l'accordo della squadra ospitante ed in presenza di arrivo sicuro della squadra della Società ospitata, il Giudice Arbitro attenderà oltre detto limite, ed annoterà a referto il ritardo. La squadra ritardataria dovrà in ogni caso giustificare il ritardo al Giudice Arbitro e trasmettere all'organo che gestisce il campionato la documentazione per il riconoscimento delle cause di forza maggiore che hanno prodotto il ritardo.

2. - Se la Commissione Nazionale Gare a Squadre non riconosce i motivi di forza maggiore, la squadra ritardataria è deferita al Giudice Unico e, se questi condivide la valutazione circa l'inesistenza delle cause di forza maggiore, la squadra stessa perde l'incontro col punteggio più sfavorevole possibile, in relazione alla sua formula di svolgimento. Inoltre, se si tratta della squadra in trasferta, le sono applicati un punto di penalizzazione ed è sanzionata con un'ammenda pari alla metà della cauzione, mentre se si tratta della squadra ospitante, le sono applicati due punti di penalizzazione ed è sanzionata con un'ammenda pari all'intera cauzione. La cauzione o parte di cauzione incamerata deve essere, in ogni caso, reintegrata secondo quanto previsto all'art. 7 comma 6.

Articolo 29. - Incontri non effettuati per causa di forza maggiore.

1.- Costituiscono cause di forza maggiore i seguenti casi:

- a) improvvisa indisponibilità o inagibilità del campo di gara senza possibilità di sostituzione con altro impianto;
- b) ritardi e disservizi imprevedibili dei mezzi pubblici;
- c) interruzioni improvvise di servizi pubblici, per scioperi o altre cause simili non preannunciate e/o tali che non abbiano consentito in alcun modo l'utilizzazione di servizi alternativi;
- d) gravi calamità naturali;
- e) incidenti stradali attestati dalla pubblica autorità;
- f) improvvisa e prolungata interruzione della corrente elettrica sul campo di gara, non dovuta a fattori imputabili alla squadra ospitante.

2.- La Società inadempiente, che ritiene di trovarsi nelle condizioni descritte, deve:

- a) avvertire, sempre e in ogni modo la squadra avversaria e, possibilmente, il personale arbitrale del fatto occorso, allo scopo di limitare per quanto possibile i danni derivanti dalla sua inadempienza.
- b) avvisare del fatto occorso la Commissione Nazionale Gare a Squadre a mezzo e-mail o fax, entro i due giorni successivi alla data dell'incontro stesso, anche quando non esistono i presupposti per invocare la causa di forza

maggiore. In caso di mancata comunicazione o dell'inosservanza del termine previsto, la squadra inadempiente è considerata come rinunciataria senza preavviso.

c) documentare, con invio a mezzo raccomandata postale con anticipazione a mezzo e-mail o fax, entro sette giorni dalla data dell'incontro non disputato, l'esistenza delle cause di forza maggiore alla Commissione Nazionale Gare a Squadre. In caso di inosservanza del termine per la documentazione delle cause di forza maggiore, esse si considerano inesistenti.

3. - Se l'organo giudicante riconosce l'esistenza delle cause di forza maggiore dispone l'effettuazione dell'incontro e la Commissione Nazionale Gare a Squadre, sentite le Società interessate, decide inappellabilmente luogo, giorno ed orario del recupero dell'incontro non disputato, secondo quanto previsto dall'art. 21 comma 1.

4. - Se l'organo giudicante non riconosce l'esistenza delle cause di forza maggiore si applicano esclusivamente le sanzioni previste all'art. 23 comma 5 del presente regolamento.

Articolo 30. - Personale tecnico e ammissione in panchina.

1. - In tutti i campionati maschili e femminili di serie nazionale, esclusa la serie C/1 maschile, dovrà essere presente per ogni squadra, sia negli incontri interni che in quelli in trasferta, un tecnico tesserato per la Società. Il tecnico deve essere tesserato entro le ore ventiquattro del giorno precedente a quello in cui scende in campo.

2. - L'atleta che prende parte all'incontro oltre che come atleta anche come tecnico, può svolgere le funzioni di tecnico (escluso in serie A/1 maschile e femminile e in serie A/2 maschile) ai sensi del comma precedente. Le funzioni di atleta e di tecnico possono essere svolte contemporaneamente solamente nello stesso incontro.

3. - Ciascuna squadra può far scendere in campo in qualunque incontro un medico sociale, un fisioterapista e/o massaggiatore ed un dirigente, purché tesserati alla Federazione Italiana Tennistavolo. Tali persone sono ammesse nella panchina riservata alla squadra, ai bordi del campo di gioco, oltre al tecnico ed agli atleti effettivamente partecipanti all'incontro o quelli di riserva, purché siano stati tutti elencati nel modulo di presentazione della squadra in campo e sia stata accertata la loro identità e la loro qualifica di tesserati alla Federazione Italiana Tennistavolo.

4. - E' consentito, ai tecnici e dirigenti elencati nel modulo di cui al precedente comma, di presentare, in luogo della tessera federale, una dichiarazione scritta sostitutiva attestante il possesso della qualifica societaria indicata sul modulo e lo "status" di tesserato alla Federazione Italiana Tennistavolo.

5. - La squadra che, nel caso sia obbligata ai sensi delle norme specifiche di ciascun campionato a cui appartiene, non è in grado di far scendere in campo un tecnico è sanzionata dall'organo giudicante, in sede di omologazione del risultato dell'incontro, con un'ammenda prevista nella tabella delle tasse. Il Giudice Arbitro deve cancellare dal modulo che gli è stato presentato tutte le eventuali persone ivi indicate, che non sono effettivamente presenti in panchina all'inizio dell'incontro.

6. - Nella panchina riservata alle squadre non può essere ammessa alcuna persona che non sia stata elencata nel modulo di presentazione delle squadre in campo e di cui, come indicato ai comma precedenti, non sia stato effettuato l'accertamento dello "status" di tesserati e dell'identità personale.

Articolo 31. - Utilizzazione degli/delle atleti/e nel campionato.

1. - Gli atleti italiani (tutti i settori) che hanno giocato un incontro in un qualsiasi campionato (sia nazionale che regionale), possono essere utilizzati, in qualsiasi momento, solo in squadre della stessa Società di livello superiore, rimanendo vincolati a tale campionato. Tale passaggio di livello può avvenire soltanto una volta e detti atleti non saranno più utilizzabili nel livello inferiore.

2. - Qualora una Società abbia iscritto più squadre nella stessa fase o nello stesso livello di campionato, non può scambiare gli/le atleti/e fra le varie squadre, restando ciascuno di essi/e vincolato/a alla squadra con la quale è sceso/a in campo per la prima volta.

3. - Un/una atleta non può disputare due incontri in livelli diversi di campionato nello stesso fine settimana (venerdì, sabato e domenica).

4. - Ciascun Comitato Regionale, utilizzando il Portale dei Risultati del sito federale, dovrà controllare i referti on-line inseriti dalle Società ospitanti e, limitatamente alle squadre appartenenti alla propria regione, avrà l'obbligo di effettuare i controlli necessari a riscontrare che siano rispettate le limitazioni sull'utilizzo degli atleti/e, disposte dal presente articolo.

5. - Gli/Le atleti/e (tutti i settori) che hanno giocato in squadre che rinunciano e/o che vengono escluse dal campionato dopo il suo inizio, possono giocare in squadre della stessa Società di livello superiore, purchè tale passaggio non sia stato già effettuato e non possono essere trasferiti ad altra Società.

6. - Nei campionati a squadre maschili delle serie regionali è possibile utilizzare, atlete del settore femminile e non viceversa. Tali atlete devono essere tesserate per la stessa Società **e non possono avere una classifica superiore alla 3ª categoria** nelle classifiche di inizio stagione (**1 luglio 2013**) e possono disputare qualsiasi campionato di serie maschile (che dovrà essere sempre lo stesso per tutta la stagione agonistica) a prescindere dal campionato disputato nel settore femminile nazionale o regionale.

7. - L'atleta straniero è vincolato al campionato (nazionale o regionale) in cui è sceso in campo la prima volta ad esclusione dei Campionati a squadre Veterani.

8. - In caso di incontri anticipati oppure posticipati ai sensi dell'art. 21 del presente regolamento la data di riferimento per la definizione del regolare utilizzo degli/le atleti/e sarà quella indicata nel calendario stilato dalla Commissione Nazionale Gare a squadre ed inviato ad inizio stagione. Per gli incontri anticipati ai sensi dell'art. 14, comma 2 lettera a) del presente regolamento (incontri previsti oltre la seconda giornata di campionato e anticipati entro la seconda giornata di andata/ritorno per le Società che hanno due squadre inserite nello stesso girone dei campionati a squadre maschili) la data di riferimento sarà quella in cui saranno effettuati gli incontri.

Articolo 32. - Effettuazione delle partite nel corso dell'incontro.

1. - Le partite previste dalla formula di svolgimento dell'incontro devono succedersi l'una all'altra nell'ordine previsto e senza interruzione. In caso di errore nella successione delle partite l'incontro deve essere interrotto, devono essere annullate le partite giocate in successione irregolare e l'incontro va ripreso con la corretta successione delle partite stesse, dal punto in cui è stato commesso l'errore. Se l'errore emerge in sede di omologazione, o su reclamo di parte, l'incontro va ripetuto.

2. - L'atleta che, alla chiamata del Giudice Arbitro, non si presenta al tavolo entro 5 (cinque) minuti dalla chiamata stessa, può essere ammesso/a a disputare egualmente la partita solo se il Giudice Arbitro, valutate le ragioni del ritardo, decide inappellabilmente di ritenerlo/a giustificato/a. Nel caso in cui l'atleta non sia ammesso/a a disputare la partita, essa è assegnata all'avversario col punteggio più sfavorevole. La circostanza è in tal caso annotata a referto dal Giudice Arbitro e il capitano della squadra a cui l'atleta appartiene può farvi allegare le proprie eventuali deduzioni, consegnandole, per iscritto, al Giudice Arbitro.

3. - L'atleta che, dopo aver ricevuto l'ammonizione per comportamento scorretto persiste nel comportamento censurato può essere escluso/a dal Giudice Arbitro a proseguire la sua partita in corso e/o a disputare la sua più prossima partita dell'incontro, ovvero a disputare tutte le sue restanti partite dell'incontro. Le partite non concluse o non disputate, per provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Arbitro, seguono la normativa di cui al precedente comma.

4. - Nel corso dell'incontro è consentito ad un solo atleta di rinunciare alle proprie partite, a condizione che i motivi che ne determinano la rinuncia siano sopraggiunti durante l'incontro stesso (l'incontro si intende iniziato appena termina il sorteggio per la scelta delle formazioni A/B/C - X/Y/Z); tale disposizione è consentita solo per le formule di gioco Swaythling e Mini-Swaythling. Tale rinuncia è da considerarsi valida per tutte le partite alle quali l'atleta deve partecipare, ma potrà essere sostituito dall'atleta eventualmente indicato come riserva. Egli dovrà essere presente sul campo di gara in corretta tenuta sportiva sino al termine dell'incontro. Le partite rinunciate e/o iniziate e non portate a conclusione sono assegnate come indicato al comma 2 del presente articolo, ed il Giudice Arbitro annoterà a referto le motivazioni.

5. - Se nello stesso incontro, rinunciano due atleti della stessa squadra, l'incontro sarà sospeso, e la squadra perderà l'incontro con il punteggio più sfavorevole possibile in relazione alla formula del campionato cui partecipa; sarà incamerata la cauzione che dovrà essere reintegrata, come indicato all'articolo 7 comma 6.

6. - Nel caso in cui un/una atleta abbandoni definitivamente l'impianto di gioco senza l'autorizzazione del Giudice Arbitro, la squadra di appartenenza verrà considerata incompleta e si applicherà l'art. 26 del presente regolamento.

Articolo 33. - Classifica finale del campionato e situazioni di parità.

1. - In tutti i Campionati o manifestazioni sono assegnati:

- a) due punti per ciascun incontro vinto;
- b) un punto per ciascun incontro terminato in parità;
- c) zero per ciascuna sconfitta in incontri giocati o considerati tali dalle norme dei precedenti articoli;

d) eventuali punti di penalizzazioni applicati per singoli incontri;
L'ordine di classifica finale sarà determinata dal numero dei punti ottenuti.

2. - Se due o più componenti del girone hanno ottenuto lo stesso numero di punti, le loro relative posizioni devono essere determinate dai risultati dei soli incontri tra di loro, considerando in successione il numero dei punti dei match, il quoziente totale delle partite individuali vinte e di quelle perse, dei set e dei punti fino a quando non sia sciolta la parità.

3. - Se in qualsiasi momento del calcolo la posizione di uno o più componenti del girone è stata determinata, mentre altri sono ancora in parità, i risultati degli incontri a cui quei componenti hanno preso parte devono essere eliminati da qualsiasi ulteriore calcolo necessario a risolvere la parità secondo il procedimento del comma 2.

4. - Se non fosse possibile risolvere la parità secondo le procedure specificate ai commi 2 e 3 le posizioni delle squadre in parità saranno determinate per sorteggio.

5. - Al termine del Campionato, la Commissione Nazionale Gare a Squadre deve omologare e pubblicare le classifiche finali, in modo che risulti definita qualunque situazione di parità attraverso i calcoli indicati dai precedenti commi.

6. - Contro le risultanze delle classifiche finali omologate e pubblicate, è ammesso ricorso nei termini e con le norme previste dal Regolamento di Giustizia, richiamate all'art. 38 del presente regolamento.

CAPO IV - REGOLAMENTO DEI CAMPIONATI A SQUADRE DI SETTORE

Articolo 34. - Iscrizione e svolgimento dei campionati.

1. - Ciascun Campionato a squadre di settore si svolge su un unico livello per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia.

2. - Ciascuna Società può iscrivere, alla fase Nazionale, una squadra per ogni settore (maschile e femminile) entro il termine stabilito dal Consiglio Federale. Le iscrizioni dovranno essere effettuate on-line sulle pagine extranet del sito federale www.fitet.org. La tassa d'iscrizione e cauzione di ciascun campionato nazionale di settore, stabilita dal Comitato Regionale, dovrà essere versata allo stesso.

3. - Le gare, in fase nazionale, si disputeranno con tabellone ad eliminazione diretta. La formazione delle teste di serie (definite sui/sulle due migliori atleti/e presentati in campo) e per la composizione del tabellone sarà effettuato un'ora prima dell'inizio della gara, con le squadre che si presentano regolarmente in campo e comunicano per iscritto sul relativo modulo, tutti/e gli/le atleti/e che utilizzeranno negli incontri. Dopo la loro identificazione e controllo del tesseramento, saranno formate le teste di serie delle gare.

4. - Se una squadra, dopo aver effettuato l'iscrizione al relativo campionato di settore non vi partecipa, è sanzionata con un'ammenda riportata nella tabella delle tasse.

5. - Alle Società sarà erogato un contributo economico stabilito annualmente dal Consiglio Federale, per ogni squadra effettivamente partecipante alla fase nazionale dei Campionati a squadre giovanili d'ogni settore.

6. - La squadra vincente la fase nazionale di ciascun campionato è proclamata "Campione d'Italia" del settore a cui si riferisce.

Articolo 35. - Presentazione della squadra in campo.

1. - E' fatto obbligo alle Società di far scendere in campo le squadre giovanili con almeno un accompagnatore tesserato alla Federazione Italiana Tennistavolo, il quale deve essere presentato al Giudice Arbitro all'inizio di ciascun incontro, unitamente ad altre eventuali persone da ammettere in panchina, ai sensi dell'art. 30 del presente regolamento.

CAPO V - COPPE EUROPEE

Articolo 36. - Qualificazione e partecipazione alle Coppe Europee.

1. - Le squadre maschile e femminile che partecipano al campionato di serie A/1 possono iscriversi alla Champions League. La Federazione Europea ammetterà, in base alla potenzialità delle formazioni, alla Champions League le prime 8 (otto) teste di serie del settore femminile e le prime 16 (sedici) teste di serie del settore maschile.

2. - Possono partecipare alla Coppa E.T.T.U. tutte le squadre, escluse quelle che partecipano alla “Champions League”, che sono regolarmente iscritte alla serie A/1 nella stagione agonistica in cui si svolge detta Coppa.

3. - In nessun caso, nemmeno se il regolamento internazionale tace in proposito e nemmeno se l'E.T.T.U. lo consente, le squadre italiane che partecipano alla Champions League ed alla Coppa E.T.T.U. potranno schierare in incontri di coppa atleti/e italiani/e e stranieri/e che non siano in regola con le norme del tesseramento della Federazione Italiana Tennistavolo.

4. - Alle squadre che partecipano alla “Champions League” o alla coppa E.T.T.U., è consentito tesserare (oltre quelli già tesserati per i campionati a squadre) uno o più stranieri/e comunitari/e. Inoltre, è consentito tesserare uno/a straniero/a extracomunitario/a, a condizione che quest'ultimo venga impiegato/a solamente negli incontri delle Coppe Europee e non sia tesserato/a, né svolga alcun tipo di attività in nessun'altra squadra.

5. - Le squadre che si iscrivono alle Coppe Europee hanno l'obbligo di inviare l'iscrizione (comprensiva della prova dell'avvenuto versamento della tassa) entro la data che sarà preventivamente comunicata dalla Federazione Italiana Tennistavolo. Nell'eventualità che non venga rispettata tale disposizione, la Federazione Italiana Tennistavolo comunicherà all'E.T.T.U. la negligenza, imponendo l'eliminazione della squadra dalla manifestazione.

6. - Alle squadre rinunciatricie alle Coppe Europee, dopo l'avvenuta iscrizione, prima dell'inizio o durante il loro svolgimento, è applicata la sanzione amministrativa pari all'importo della cauzione del campionato a squadre di serie A/1.

7. - Le squadre partecipanti alle Coppe Europee, che organizzano nel proprio campo gara la manifestazione, devono farsi carico del rimborso al corpo arbitrale designato, che dovrà essere corrisposto sul campo di gara.

Articolo 37. - Norme comportamentali.

1. - Tutti i tesserati sono tenuti a mantenere in ogni circostanza un comportamento improntato al rispetto del principio di lealtà e correttezza sportiva di cui all'articolo 1 del Regolamento di Giustizia.

2. - I capitani delle squadre sono tenuti a firmare il referto di gara per accettazione del risultato acquisito sul campo.

3. - Gli atleti ed il capitano devono stringere la mano agli avversari ed al personale arbitrale all'inizio e al termine dell'incontro.

Articolo 38. - Reclami.

Principi Generali:

L'Arbitro, svolge le sue funzioni, dalla presentazione in campo degli atleti, fino alla consegna del referto della partita al G.A. o a suoi incaricati.

Si definiscono “questioni di fatto” solo le valutazioni che l'Arbitro dà dei fatti di gioco, dall'inizio dello scambio con il servizio, fino al termine dello stesso con l'assegnazione del punto.

Si definiscono “questioni tecniche” tutte le valutazioni e decisioni dell'Arbitro riguardo presunte errate interpretazioni del regolamento di gioco e/o altri regolamenti, o comunque attiene a fatti che non riguardano il gioco mentre lo scambio è in corso.

Se al tavolo, oltre all'Arbitro, è designato anche altro personale arbitrale ausiliario, si applica la stessa distinzione.

Si definiscono “questioni organizzative” le ammissioni di atleti, compilazione dei tabelloni, orari di gara, interruzioni del gioco premiazioni ecc.. e tutto ciò che non riguarda la singola partita ma inerente altri momenti della manifestazione.

1. - Reclami durante la partita - Se un/una atleta, durante lo svolgimento della partita, ritiene di essere stato danneggiato/a da una decisione arbitrale, può presentare reclamo all'Arbitro, appena il gioco è fermo, esponendo le proprie ragioni. L'atleta che attende l'inizio dello scambio successivo per reclamare, a scambio iniziato perde il diritto di far valere le proprie ragioni. Quando un reclamo verbale è esternato in modo valido, l'Arbitro valuta le ragioni esposte, se ritiene che l'atleta reclamante abbia ragione, può anche modificare una sua precedente decisione.

2. - Reclami su questioni di fatto - Se il reclamo verbale presentato ai sensi del comma precedente verte su una questione di fatto, la decisione dell'Arbitro sul reclamo stesso è definitiva ed inappellabile.

3. - Reclami su questioni tecniche - Se il reclamo verbale dell'atleta, presentato come indicato al comma 2, riguarda presunte errate interpretazioni del regolamento di gioco e/o altri regolamenti, o comunque attiene a fatti che non riguardano il gioco mentre lo scambio è in corso, la decisione dell'Arbitro può essere ulteriormente reclamata. Il reclamo può essere presentato dall'atleta, dal tecnico o dal dirigente, purchè iscritti a referto, immediatamente prima di consentire la ripresa del gioco, pena l'improponibilità, richiedendo l'intervento del G.A. verbalmente e senza alcuna formalità o tassa. Il G.A., sentite le parti, l'Arbitro e il Personale Arbitrale che eventualmente opera al tavolo, decide immediatamente, facendo poi riprendere il gioco col punteggio che resta definito dalla sua decisione.

4. - Reclami su questioni organizzative - Il reclamo deve essere presentato, dal tesserato che ne abbia interesse, al G.A. per iscritto con la tassa prevista per i reclami di 1° istanza, nell'importo stabilito per il livello della manifestazione, entro i termini seguenti:

a) prima dell'inizio dell'incontro o gara, se il reclamo riguarda l'ammissione degli/delle atleti/e, la designazione delle teste di serie, la compilazione del tabellone, la regolarità dell'impianto o del materiale di gioco impiegato, gli orari di gara e/o questioni simili, attinenti ad una gara determinata o un singolo incontro, che siano note prima del suo inizio;

b) entro 30 minuti dal verificarsi del fatto su cui si basa il reclamo, se la questione posta dal reclamo stesso non attiene ad una gara o un incontro determinati, ma l'intera manifestazione, o riguarda un fatto che si è verificato dopo l'inizio della gara o incontro;

c) entro 30 minuti dal termine della manifestazione, se il reclamo riguarda l'organizzazione nel suo complesso, o fatti attinenti alla sua conclusione, come l'organizzazione delle finali, le premiazioni e simili questioni. Su tali reclami il G.A. decide immediatamente, con risposta scritta in tre copie, una da consegnare al reclamante, la seconda da affiggere all'albo dei comunicati ufficiali o da consegnare al Capitano della squadra avversaria e l'ultima, munita della firma del ricorrente in segno di ricevuta, da allegare al referto.

5. - Giudizio di 2° grado su questioni organizzative - Qualora la decisione del G.A. resa ai sensi del comma precedente, non sia condivisa dal ricorrente o dalla parte avversaria, chi vi ha interesse può proporre il giudizio di 2° grado presso il Giudice Unico, dandone, a pena di improponibilità successiva, comunicazione scritta da consegnare al G.A., unitamente alla tassa prevista per i ricorsi entro mezz'ora dalla conclusione della manifestazione. Il G.A. inoltra le tasse riscosse, la sua decisione e l'eventuale preavviso di ricorso, unitamente al referto, all'organo a cui è affidata la gestione della manifestazione, che provvede a sospendere l'omologazione del risultato e a trasmettere gli atti al Giudice Unico. Il ricorrente deve, poi, far seguito al preavviso dato inoltrando allo stesso Giudice Unico, entro **3 (tre)** giorni dalla data della manifestazione, le motivazioni del ricorso e l'eventuale documentazione che ritenga utile produrre, salvo che il Giudice Unico non sia insediato in sede di gara, nel qual caso si applica il comma successivo. Il mancato inoltro, o l'inoltro oltre i termini, delle motivazioni del ricorso fa decadere l'azione e comporta l'incameramento delle tasse versate.

6. - Giurisdizione al di fuori del luogo di gara - I reclami in prima istanza avverso le decisioni dell'organismo preposto all'organizzazione o alla gestione della manifestazione o del campionato, o le denunce attinenti a fatti che possono influire sulle manifestazioni e i campionati, vanno inoltrati **agli organi di giustizia competenti**.

7. - I reclami in prima istanza, avverso le decisioni della C.N.G.S., vanno inoltrati al Giudice Unico con le modalità e procedure di cui al regolamento di giustizia, unitamente alla prova di aver versato la relativa tassa stabilita dal Consiglio Federale nella tabella delle Tasse Federali.

8. - Le denunce per fatti illeciti da chiunque commessi, al di fuori dei casi indicati nei commi precedenti, che possano avere effetto sull'omologazione dei risultati delle gare, vanno inoltrate, secondo le modalità precisate dal regolamento di giustizia, al Procuratore Federale.

Articolo 39. - Disposizioni finali.

1. - Tutte le sanzioni amministrative, ammende e spese richiamate nel presente regolamento in riferimento alle squadre, sono imputate alla Società affiliata di cui la squadra è parte con i propri atleti/e tesserati/e.

2. - Le norme del presente regolamento generale costituiscono parte integrante e sostanziale delle norme specifiche di ciascun campionato, tanto dei livelli nazionali quanto di quelli regionali, i quali non possono derogare dal presente regolamento, se non laddove la deroga è esplicitamente ammessa.